

alle guarentie costituzionali di un onorando funzionario pubblico, di un uomo che spese la più bella parte della sua vita combattendo per le liberali istituzioni, e difendendo su questi banchi la prerogativa parlamentare.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Seguito della discussione intorno all'interpellanza del deputato Castelli Luigi relativa alla pesca sul lago di Como.

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Plutino e di altri deputati per accordare alla società Adami la costruzione di tronchi della ferrovia calabrese.

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Ninchi relativa alle amministrazioni provinciali nelle Marche.

Discussione dei progetti di legge :

4° Tassa sui beni dei corpi morali e di manomorta.

5° Soppressione di alcuni comuni delle provincie di Milano e di Cremona.

TORNATA DELL'11 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Domande di urgenza, e trasmissioni. — *Presentazione di un disegno di legge del ministro per l'interno, per soppressione del comune di Cambiò in Lomellina. — Domande del deputato Crispi circa gli ultimi fatti di Sicilia, e risposta del ministro per l'interno — Omaggio del deputato Mordini alla città di Palermo. — Seguito della discussione intorno alla interpellanza del deputato Castelli Luigi sulla pesca nel lago di Como — Spiegazioni personali e nuovi appunti dell'interpellante — Risposte del ministro per l'agricoltura e commercio — Schiarimenti personali — Osservazioni del deputato Scalini — Considerazioni e critiche dei deputati Mosca e Depretis — Repliche — La discussione ha termine. — Presa in considerazione dei disegni di legge del deputato Plutino e del deputato Ninchi : il 1° per la costruzione di tronchi della ferrovia calabrese; il 2° relativo alle amministrazioni provinciali nelle Marche. — Incidente circa il disegno di legge portato all'ordine del giorno sulla soppressione di comuni nelle provincie di Milano e di Cremona. — Desiderio ed istanza del deputato Depretis — Avvertenza del deputato Massari — Si rinvia la discussione. — Appello nominale, ed annotazione dei deputati mancanti.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni :

7776. I rappresentanti del Comitato dell'Italia una di San Severo, capoluogo di circondario nella provincia di Capitanata, rappresentano la necessità di provvedere di un tribunale giudiziario quel comune.

7777. Gli impiegati e diurnisti dell'ufficio delle ipoteche in Salò invocano dal Parlamento e dal Governo provvedimenti simili a quelli richiesti dai loro colleghi di Brescia eolla petizione 7775.

7778. Mariex Lorenzo, luogotenente nell'armata meridionale, stato congedato con sei mesi di paga, domanda, in vista dei servizi prestati antecedentemente e dell'avanzata sua età, di essere provvisto di un mensile assegnamento.

7779. Gli impiegati dell'ufficio ipotecario di Bergamo rivolgono una petizione simile a quella registrata al numero 7775.

7780. Il Comitato medico bresciano domanda che nella legge comunale venga stabilito il diritto ad una pensione a favore delle vedove e dei figli dei medici morti per effetto di malattie contagiose, o ad un sussidio nel caso in cui per la

cura di morbo epidemico rimangano inabili all'esercizio dell'arte loro; inoltre sia reso obbligatorio ai comuni lo stipendio ai medici-condotti

ATTI DIVERSI.

RECCAGNI. Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 7780, tendente ad ottenere che nella legge comunale sia riparato al vuoto che riflette il servizio sanitario, e sia data una men precaria posizione al corpo benemerito dei medici di condotta.

Io non so quali considerazioni abbiano consigliato d'omettere in quella legge l'obbligo di provvedere ad un ramo così importante della pubblica economia; ma se fu perchè in via logica sembra che tal obbligo s'imponga da sè, nè abbisogni della coazione legislativa, io credo che sarebbe troppo ottimismo il supporre che non vi sia chi la pensi altrimenti. E di ciò fan fede i numerosi reclami che d'ogni parte si sollevarono in proposito.

Signori, allato al sacro diritto del povero di veder tutelata con legge l'istituzione che gli è di maggior sollievo nei momenti più tristi della sua già squallida esistenza, allato a tal

diritto v'ha la prudenza politica che c'impone di rispettarlo.

Io spero quindi che non vorrete permettere che, mentre considerevoli somme si approfondono per l'educazione dello spirito, resti demandata alla sola Provvidenza od all'arbitrio di provvedere alla conservazione del corpo.

SUSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Susani intende parlare perchè questa petizione non sia considerata d'urgenza?

SUSANI. No.

PRESIDENTE. Il deputato Reccagni propone che sia dichiarata d'urgenza la petizione 7780 del Comitato medico. . .

ZANARDELLI. Domando la parola su questa petizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI. Siccome la petizione di cui ha fatto parola l'onorevole deputato Reccagni tende ad introdurre alcune modificazioni nella legge comunale, cioè ad aggiungere fra le spese obbligatorie a carico del comune quelle relative al servizio medico a favore dei poveri, così essendo nominata o almeno essendo per nominarsi la Commissione che deve rivedere il progetto di legge tendente appunto a modificare la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, propongo che, allo scopo di dar più sollecita evasione alla domanda ed in base ai nostri precedenti parlamentari, una tale petizione sia rinviata alla Commissione in discorso.

MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Moretti ha la parola.

MORETTI. Una petizione analoga a quella di cui si è parlato venne presentata nel corso di questa Sessione anche dai medici-condotti dei due mandamenti di Romano e di Treviglio. Domando quindi che anche questa petizione (non me ne ricordo ora il numero) venga, secondo la proposizione dell'onorevole Zanardelli, inviata alla Commissione che deve riferire sulle modificazioni alla legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Il deputato Reccagni acconsente?

RECCAGNI. Non ho difficoltà ad aderire.

MASSARANI. Domando la parola su questa petizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARANI. Anche altre petizioni analoghe a quelle di cui si è fatto parola vennero presentate nel corso di questa Sessione. Io non mi farò ad enumerarle, mi basta soltanto di pregare la Camera a voler rinviare queste petizioni, che per la loro natura sono affini a quelle di cui si parlò poc'anzi, alla Commissione che deve riferire sulla nuova legge.

PRESIDENTE. Il deputato Susani ha la parola.

SUSANI. Io trovo giustissimo che la petizione della quale si tratta venga fatta conoscere alla Commissione che sarà nominata per trattare della revisione della legge comunale e provinciale.

Però io desidererei che, mentre a questa Commissione che sta per essere nominata dagli uffici si facesse questa comunicazione, non fosse tolto che la petizione venisse presa in considerazione anche dalla Commissione delle petizioni, col'urgenza proposta dal deputato Reccagni.

A ciò sono mosso dal considerare come potrebbe avvenire che per le limitazioni poste dal progetto di legge alla revisione della legge provinciale e comunale avesse ad essere tolto che fosse prontamente trattato un argomento così interessante, come è quello della situazione non solo dei medici i quali hanno diretto questa petizione alla Camera, ma di tutti i medici di campagna del regno.

Io desidero che quest'argomento importantissimo della situazione fatta ai medici di campagna sia recato prontamente

innanzi alla Camera, affinché essa possa pigliare in proposito qualche efficace determinazione.

Quindi modificherei la proposta in questo modo: che la petizione in discorso venga comunicata secondo la proposta dell'onorevole Zanardelli, ma che sia anche contemporaneamente decretata d'urgenza, affinché la Commissione delle petizioni debba, secondo il solito, riferire sopra di essa.

PRESIDENTE. Il deputato Susani propone che, ritenuta l'urgenza proposta dal deputato Reccagni, questa petizione sia rimessa alla Commissione delle petizioni, e che inoltre la medesima, con alcune altre riguardanti la stessa materia, debba essere inviata alla Commissione che verrà nominata per riferire sul progetto del ministro dell'interno riflettente la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 e le modificazioni da introdursi nella medesima.

FALCONCINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parla su questa materia?

FALCONCINI. Sì, e contro la proposta che venga mandata d'urgenza questa petizione alla Commissione delle petizioni. A questo scopo mi faccio lecito d'osservare che, ove questa Commissione venisse a riferire su di essa prima che possa presentare la sua relazione la Commissione che dovrà esaminare la legge comunale e provinciale, potrebbe venir lesa in qualche modo la libertà dei comuni dalla disposizione che si prendesse intorno ai medici-condotti.

Siccome, del resto, vi sono tanti altri medici-condotti nella condizione accennata dalla petizione, credo che sarebbe meglio di sospendere la decisione. Non è questione che di venti giorni o di un mese di ritardo al più, e non mi pare che un simile indugio possa essere motivo sufficiente per esporsi al pericolo di produrre un cozzo tra le due Commissioni che sarebbero chiamate successivamente a decidere su tale materia.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti le due proposte separatamente. La prima, la quale non pregiudica la seconda, è che sia inviata d'urgenza questa petizione alla solita Commissione delle petizioni.

Chi intende approvarla, si alzi.

(La Camera adotta l'urgenza.)

Ora pongo anche ai voti la seconda parte, la quale consiste nell'inviare questa petizione stessa, come diverse altre analoghe, alla Commissione che si occuperà della legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

FALCONCINI. Per che fare?

PRESIDENTE. Ci penserà la Commissione che sarà nominata.

MICHELINI. Sarà dunque d'uopo di fare due relazioni sopra un solo argomento?

SUSANI. Faccio osservare all'onorevole Michelini che il rinvio alla Commissione sulla legge comunale e provinciale non implica che si faccia una relazione, perchè dopo deliberazioni analoghe a questa non ho mai veduto a farla. La Camera, ammettendo l'urgenza precedentemente chiesta dall'onorevole generale Reccagni, mi pare abbia solamente stabilito che questo soggetto sia trattato subordinatamente al rapporto della Commissione delle petizioni.

Ora io credo che la Camera potrebbe benissimo ammettere anche la trasmissione per le ragioni dette dall'onorevole deputato Zanardelli.

PRESIDENTE. Dunque interrogo la Camera se debba questa petizione ed altre analoghe inviarsi alla Commissione che si occuperà delle modificazioni alla legge comunale e provinciale.

(La Camera delibera affermativamente.)

CARACCIULO. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 7776, colla quale alcuni cittadini della città di San Severo domandano lo stabilimento di un tribunale in quella città.

Questa petizione è degna di molta considerazione. Quando fu discussa la legge sull'ordinamento giudiziario nel Napolitano, io ed alcuni miei colleghi avemmo l'onore di sottoporre alla Camera alcune osservazioni sopra quello che la tabella proposta dal Ministero aveva di incompiuto e di troppo ristretto per alcune provincie del regno.

La provincia di Capitanata è stata maltrattata in questa nuova tabella.

Essa non ha che un solo tribunale nella città di Lucera. E soprattutto dopo quel riordinamento il quale dispone che le cause correzionali siano giudicate dai tribunali civili di prima istanza, lo stabilimento di quest'unico tribunale nella città di Lucera viene ad essere scarsissimo al bisogno.

Io credo che da quest'ordine di cose ne perverrebbe una grande perturbazione nella amministrazione della giustizia, e soprattutto poi ai comuni che sono siti oltre il Gargano.

Basta guardare la carta geografica per convincersi di questa verità.

Per comuni, a modo di esempio, come Viesti, come San Nicandro, che sono paesi lontanissimi, sarà molto incomodo di dover andare sino a Lucera anche per cause relative a delitti correzionali.

La città di San Severo è molto più atta a quest'uopo, segnalatamente per le popolazioni transgarganiche; quindi io credo che la domanda fatta da questi cittadini abbia acquistato molta importanza, dopo il voto emesso dalla Camera sulla legge dell'organizzazione giudiziaria, e per conseguenza prego la Camera di voler decretare l'urgenza di questa petizione.

(È decretata d'urgenza.)

MELEGARI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è prima al deputato Moretti.

MORETTI. Fra le petizioni oggi annunziate alla Camera, ve n'è una al n° 7779 degl'impiegati dell'ufficio ipotecario di Bergamo, i quali fanno istanza perchè sia urgentemente provveduto all'accrescimento dei loro stipendi stabiliti fin dal 1806 e non mai dopo aumentati.

Siccome eguali domande sporte dagl'impiegati degli uffici ipotecari di Cremona e di Brescia vennero nelle antecedenti sedute dichiarate d'urgenza, io chiedo che anche quella degli impiegati dell'ufficio ipotecario di Bergamo sia unita alle precedenti e decretata parimenti d'urgenza.

(È decretata d'urgenza.)

MELEGARI LUIGI. Prego la Camera di voler accordare l'urgenza della petizione 7681, in cui il municipio di Castiglione delle Stiviere domanda il rimborso di crediti per somministrazioni di guerra, denari e mezzi di trasporto forniti alle regie truppe sarde nel 1848.

(È decretata d'urgenza.)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Maceri.

MACERI. La petizione degl'impiegati dell'ufficio ipotecario in Salò tende allo scopo stesso di quella degl'impiegati di Bergamo, e per i motivi stessi addotti dall'onorevole Moretti chiedo che sia decretata d'urgenza. Essa porta il n° 7777.

(È decretata d'urgenza.)

ARA. Colla petizione 7725 il signor cavaliere Ferrari chiede che il decreto dittatoriale 4 ottobre 1859, in favore degl'impiegati e danneggiati per causa politica, abbia pieno effetto a suo riguardo; trattandosi di quistione che si può considerare d'ordine pubblico, quantunque interessi perso-

nalmente il petente, invoco dalla Camera che questa petizione sia dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DEL COMUNE DI CAMBIÒ

PRESIDENTE. È fatta facoltà di parlare al signor ministro per l'interno per la presentazione di un progetto di legge.

RICASOLI B., ministro per l'interno. Ho l'onore di presentare un progetto di legge, col quale si tratta di sopprimere il comune di Cambiò e di unirne il territorio a quello del comune di Cairo, circondario della Lomellina, provincia di Pavia.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

DOMANDA DEL DEPUTATO CRISPI SOPRA ALCUNI DISORDINI IN SICILIA.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha la parola per annunciare un'interpellanza al ministro dell'interno.

CRISPI. Veramente non è un'interpellanza che vorrei fare. Sono due giorni che desideravo pregare il signor ministro dell'interno a volerci dire qualche cosa sui casi di Sicilia. Questo desiderio è divenuto in me più ardente dopo il racconto datone dalla gazzetta ufficiale dell'altro giorno. La gazzetta ufficiale, come è solito di tutti gli organi governativi, si tiene un po' sulle generali; ma, malgrado le sue reticenze, dice abbastanza perchè il fatto di Castellammare in Sicilia debba riguardarsi come un fatto della più grave entità.

Nella gazzetta ufficiale, per esempio, si narra che gl'insorti furono respinti sui monti, ma non s'annunzia se furono fugati, e se l'insurrezione fu completamente spenta. La gazzetta ufficiale soggiunge che in altri luoghi circonvicini a Castellammare, in Alcamo ed in Borgetto, si erano manifestati sintomi di rivolta.

Coteste notizie vengono a ricevere maggior importanza delle altre giunte di Palermo e che risultano anche dall'organo del Governo di quella città. La luogotenenza pubblicava un telegramma, il 2 gennaio, in cui parlavasi di sbarchi avvenuti in Sicilia; all'indomani poi pubblicava un avviso della questura, che smentiva il fatto degli sbarchi, ma si limitava ad asserire che vi erano stati semplici torbidi locali. La questura di Palermo, dando quella notizia, era anche più concisa della gazzetta ufficiale del regno.

In tale stato di cose, fra cotesti sottintesi, reticenze e contraddizioni, io pregherei il ministro per l'interno a volerci illuminare sull'assunto, riserbandomi di riprendere la parola dopo che egli ci avrà detto quello che crederà di poterci manifestare.

RICASOLI B., ministro per l'interno. Mi è facile rispondere, giacchè i fatti narrati nella gazzetta ufficiale erano desunti dalle prime informazioni, e furono esposti quali i rapporti ed i telegrammi venuti dall'autorità generale della Sicilia li portavano, senza veruna reticenza.

I fatti adunque sono ristretti a quella insurrezione avvenuta a Castellammare, la quale insurrezione occasionò, egli

è vero, alcune vittime (e sono sempre molte anche le alcune quando si tratta di sangue umano), ma fu immediatamente frenata, vennero perseguiti parte degli insorti verso Alcamo, e furono poscia abbandonati perchè si dispersero.

Successivamente tutto tornò nella tranquillità, ed un telegramma inviato dal luogotenente generale della Sicilia, arrivato al Governo ieri sera, porta che le condizioni di quell'isola sono interamente pacifiche; e particolarmente poi da Trapani il prefetto assicura che il Governo può stare tranquillo, e che nelle condizioni presenti non vi è da temere che si rinnovino tumulti.

CRISPI. Io desidero che le notizie ricevute dall'onorevole ministro per l'interno possano essere confermate. Intendo però di avvertirlo che, senza prestare fede completamente alla notizia degli sbarchi che avessero potuto verificarsi in Castellammare, l'insurrezione del 1° gennaio era stata prevista e denunciata parecchi giorni prima che scoppiasse in quel comune.

Venti giorni prima dei casi deplorabili di Castellammare, persone di quel comune eransi presentate al luogotenente generale del Re, avvisandolo che andava a scoppiarvi un movimento, indicandogli gli individui che vi avrebbero preso parte e chiedendo provvedimenti. Il signor Borruso, il quale è stato vittima di quell'insurrezione, un mese innanzi aveva denunciato in un giornale di Palermo il complottò che ordivasi, notando nomi e particolari, e così mettendo il Governo sulla via della scoperta del reato. Il povero Borruso, quasi presago della sventura che andava a colpirlo, scrisse che egli sarebbe stato la prima vittima, nel caso che la reazione fosse scoppiata. Ed in effetto egli fu scannato dai ribelli, la sua casa fu abbruciata, e tutta la sua famiglia fu estinta. (*Sensazione*)

Quando ebbi l'onore di parlare alla Camera il 10 dicembre, manifestai tutte le cagioni del malcontento che ha invaso la Sicilia. Io parlai di sbarchi parziali che succedevano nell'isola, avvertii il Governo della dura condizione delle cose e previdi quello che andava a succedere.

Non ricordo ciò per venir qui a fare un'accusa al Ministero, la quale naturalmente sorge da sè, ma per pregarlo, viste le condizioni in cui versa la Sicilia, a voler fare il possibile perchè questi movimenti non si ripetano, ed a voler con misure preventive evitare che nuovo sangue cittadino possa essere versato.

Le condizioni della Sicilia, ripeto, sono difficilissime. Il malcontento vi è molto esteso, ed il Governo dovrebbe per lo meno nelle sue misure guardare bene a quello che possa succedere in quel paese. Fra le altre cose che allora accennai alla Camera ricorderò il lungo e costante lavoro contro le nostre libertà del clero regolare e secolare.

Io rammento aver letto nel giornale ufficiale che fra gli arrestati e fucilati in Castellammare vi era anche un prete. Io richiamo quindi l'attenzione del Governo sul clero secolare e regolare della Sicilia. Lo fo tanto più perchè il Ministero ha tutti i mezzi colà di mettere al dovere coloro che, invece di servire l'altare, si fanno i complici dei cospiratori di Roma.

A questo proposito io osservai allora al ministro della giustizia, che mi duole di non vedere al suo posto, che alla testa della regia monarchia e della legazia apostolica in Sicilia sta un individuo il quale certo non è amante dell'ordine attuale di cose. Basta il ricordare che a quel supremo ufficio di polizia chiesiastica egli fu nominato dal Governo passato.

Ricorderò pure altro fatto al Governo, fatto che ci dà anch'esso un indizio delle condizioni morali della Sicilia.

Nella provincia di Girgenti, e propriamente nel comune

di Naro, il 28 dicembre lo stemma nazionale fu abbattuto, e, alla vece dell'insegna gloriosa di Casa Savoia, fu innalzata una croce di legno nero.

In quella provincia stessa si sono manifestati sintomi di disordini, e si è chiesto al Governo di voler prender misure perchè cotesti disordini non si verificassero.

Dunque io ripeto al Ministero: provvedete con atti opportuni affinchè non si ripetano altrove i casi di Castellammare, e nello stesso tempo prendete tutte le misure necessarie onde il malcontento nella Sicilia non continui, nè si estenda, ed il paese possa essere, non solo tranquillo, ma contento del Governo che lo regge.

MORDINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quest'argomento?

MORDINI. Su quest'argomento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORDINI. Prima che sia posto fine a quest'incidente, richiamo con grande compiacimento l'attenzione della Camera sul patriottico atteggiamento preso dalla città di Palermo nell'occasione dei disordini avvenuti a Castellammare.

Tostochè giunse in quella città la lagrimevole notizia, fu uno spontaneo slancio di tutta la guardia nazionale e di tutta la popolazione.

Questo fatto conferma ciò che già da tutti si conosce intorno ai nobili e patriottici sentimenti della popolazione della città di Palermo. (*Bene!*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE INTERPELLANZE DEL DEPUTATO CASTELLI LUIGI SULLA PESCA NEL LAGO DI COMO.

PRESIDENTE. Siccome reca l'ordine del giorno, segue la discussione relativa al decreto sulla pesca nel lago di Como.

Il signor Castelli Luigi ha la parola per un fatto personale.

CASTELLI LUIGI. Ieri, al levarsi della seduta, quando la maggior parte dei deputati avevano già lasciato i loro seggi, ed erano affollati nell'emiclo e nella corsia, si levò l'onorevole deputato di Camerino a protestare contro le mie parole, tacciandole di scortesie e di ingiuste, comechè tendenti a sindacare le intenzioni del governatore della provincia di Como.

Non era certamente nel mio pensiero, nè credo che fosse nelle mie parole qualsiasi anche lontana allusione al carattere, ai principii politici e al merito incontestato, e per me incontestabile dell'illustre Lorenzo Valerio. Le mie parole contenevano una quanto moderata, altrettanto esplicita e franca valutazione degli atti della sua amministrazione a proposito dei *considerando* che faceano preambolo al decreto col quale il governatore di Como istituiva quella Commissione della quale ieri ho parlato; io accennava come vi fosse espresso il desiderio, il bisogno di regolare con norme apposite la pesca nei diciannove laghi della provincia di Como. Di questi diciannove laghi, dodici almeno sono di proprietà privata; quindi io trovava eccessiva questa smania di volersi inframmettere con disposizioni legislative nell'uso delle proprietà private.

Quantunque parlassi senza preparazioni ed improvvisamente, non dissi altro se non che il Governo opportunamente aveva col suo decreto limitato l'efficacia di quel regolamento alle acque pubbliche della provincia di Como, circoscrivendo per tal modo siffatta smania.

La persona onorevolissima e rispettabilissima del governatore della provincia di Como non era in discussione, ma ritengo che gli atti della sua amministrazione possano essere giudicati dalla Camera, discussi da un deputato.

Credo anzi d'aver reso quell'omaggio che per me si poteva maggiore al merito del già deputato Lorenzo Valerio, tentando d'imitare l'esempio ch'egli stesso, quando sedeva, non già su quelli (*Accennando al centro destro*), ma su questi banchi della Camera (*Additando a sinistra*), ha dato, mostrandosi così geloso e franco custode delle garanzie costituzionali. Il deputato Lorenzo Valerio mi ha mostrato come sia lecito non solo, ma doveroso di sindacare gli atti dell'amministrazione del governatore Lorenzo Valerio.

Usando adunque di questo diritto, mantengo le parole pronunciate ieri; e protestando che non contenevano alcuna allusione al carattere, alla persona di quell'illustre personaggio, dichiaro che persistero nel mio sistema di sindacare gli atti del pubblico funzionario.

Un fatto grave è portato all'esame del Ministero ed al giudizio della Camera in questa discussione, a cui le mie disadone parole e la mia poca abitudine della tribuna non hanno saputo dare quel rilievo che merita.

È stata presentata all'approvazione del Re una deliberazione del Consiglio provinciale, che non esiste. Qui dunque o c'è errore nel Ministero, che ha creduto che il Consiglio provinciale avesse deliberato un regolamento che non ha approvato, o ci fu errore nel funzionario che presentò al Governo, come deliberazione del Consiglio provinciale di Como, una deliberazione che quel Consiglio non ha presa.

Io ho già fatto conoscere ieri alla Camera come questa cosa avvenisse, e come non ci sia stata altra deliberazione del Consiglio provinciale di quella in fuori che avvenne nella Sessione del 1860, nella quale il Consiglio provinciale si dichiarò incompetente a votare questo regolamento. Ciò tanto è vero che negli atti del Consiglio provinciale di Como, che ho sott'occhio, non si trova il regolamento deliberato da quel Consiglio.

Nutro fiducia che l'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio ci presenterà la pratica relativa a questa questione, perchè si sappia da qual parte sia l'errore.

Intanto è certo che questo regolamento non esiste, non fu mai deliberato, e che fu sottoposta alla sanzione sovrana una deliberazione che non fu presa.

PRESIDENTE. Il ministro per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Signori, se io venissi innanzi alla Camera a difendere la mia responsabilità per il regolamento approvato con sovrano decreto di agosto ultimo 1861, non avrei molto ad affaticarmi nella difesa del regolamento stesso, avendo fede in quel sano criterio della Camera che, ponendo da parte le finzioni legali, vede le cose come realmente stanno.

In pochi mesi possono passare innanzi al ministro dell'agricoltura parecchie migliaia di regolamenti di polizia rurale, della pesca, della caccia, e via discorrendo.

Se tutti questi regolamenti dovessero essere letti dallo stesso ministro, non gli resterebbe più tempo per alcun altro affare. Il ministro ordinariamente li trasmette al Consiglio di Stato, il quale ha una giurisprudenza, degli uomini speciali, una tradizione amministrativa in queste materie; e, quando l'avviso del Consiglio di Stato è favorevole, suole riposarsi su di esso e presentarlo all'approvazione sovrana.

Io potrei dire che del regolamento sulla pesca del lago di Como ho avuta vera conoscenza, dopo che l'onorevole Castelli

attirò la mia attenzione sul regolamento stesso; ma io, o signori, dopo averlo conosciuto, dopo di averne studiato l'origine ed il fine, dopo di avere esaminato la competenza che aveva il Ministero per far approvare dal Re un tale regolamento, sono pronto ad assumere la responsabilità, non solo della sua origine, ma ancora della viva insistenza con cui, se si chiedesse una censura, sollecito dalla Camera un voto che lo faccia mantenere nel suo pieno vigore.

E dico di più: vorrei, nel rinvocare a me la responsabilità di quest'atto, poterne usurpare l'onore al prefetto di Como; ma, sventuratamente per me, quest'onore gli appartiene.

L'onorevole Castelli, mentre poneva ieri un'importanza grandissima che avete veduto rinnovarsi nelle sue parole pronunciate oggi, a certa data del 5 o del 3 agosto, al giorno in cui il Consiglio provinciale ha potuto essere convocato o non convocato, inteso o non inteso, trattava poi con amabile leggerezza le questioni che si erano agitate nella Commissione di Como intorno alla fecondità ed all'epoca della fregola delle trote e dei salmoni. (Si ride) Tali questioni, o signori, possono ben meritare il sorriso aristocratico dell'onorevole deputato Castelli, ma non facevano certamente sorridere il prefetto di Como, uomo noto a questa Camera non meno che al paese, uomo collocato eccezionalmente nell'ordine dei prefetti. Egli naturalmente doveva interessarsi in una questione che è della più alta importanza, in una questione che è profondamente democratica, perchè interessa l'alimentazione, il nutrimento del popolo.

La pesca, una delle attribuzioni del Ministero di agricoltura e commercio, attirò la mia attenzione sin dal momento che ebbi l'onore di assumere questo portafoglio.

Voi sapete che questa industria estrattiva, la quale non richiede altra consumazione di lavoro umano, senonchè quello che s'impiega a raccoglierne il prodotto, voi sapete, dico, che quest'industria ha fatto la ricchezza di parecchie nazioni, ha fatto quella dell'Olanda, e può fare anche la nostra. Si vide nei tempi antichi di quanto fosse capace d'aumentare la ricchezza italiana, se l'antichità avesse adoperato quei mezzi che hanno le legislazioni odierne per conseguire un simile fine.

Se volessi parlarvi, o signori, dell'attitudine dell'Italia a fornire dei grandissimi prodotti per mezzo di questa industria, io non avrei che a ricordare un solo fatto. In un'epoca dell'antichità, in cui la giurisprudenza romana lasciava alla licenza brutta la pesca, in cui essa non poteva tutelarsi altrimenti che co' diritti della proprietà privata, un solo proprietario, Lucullo, in un solo piccolo spazio delle spiagge italiane, nel golfo di Napoli, arrivò a riunire tanti pesci, che, all'epoca della sua morte, facendosene la vendita giudiziaria da Catone Uticense, tutore de' suoi figli, se ne ricavarono quattro milioni di sesterzi.

Questi prodotti così ricchi e così maravigliosi non si possono ottenere, io ripeto, se la pesca si abbandoni alla licenza brutta, se si abbandoni a quella libertà che, per usufruirla prematuramente, finisce coll'esaurirne tutti i prodotti prima che essi possano prestarsi all'alimentazione del popolo.

Io diceva che tale questione interessa eminentemente il popolo, e mi basterà sul proposito ricordare alla Camera che un uomo distintissimo d'una nazione vicina, un professore del collegio di Francia, il signor Coste, uomo ch'era eminentemente impopolare, per essere stato favorito dal signor Guizot, per i soli studi da lui fatti dopo la rivoluzione del 1848, ad oggetto di assicurare un prodotto abbondante alla pesca francese, fu dichiarato benemerito del paese, ed acquistò una grande popolarità in Francia; dappoichè non è chi

ignori quanto, da dieci anni a questa parte, questo prodotto sia cresciuto nella nazione vicina, che testè io ricordava, e quanto coll'aiuto dei canali e delle strade ferrate, mezzi di trasporto, i quali da una parte permettono la propagazione della piscicoltura con piccole spese, e d'altra parte portano il beneficio della consumazione dei pesci anche nei monti, anche nelle parti più interne del paese, anche alle popolazioni più povere che sono più lontane dai mari e dai vasti bacini di acqua dolce, quanto per effetto di questi mezzi, io diceva, signori, la pesca è diventata un mezzo grandissimo di nutrimento popolare. Questo fine conseguito da una nazione vicina, questo fine da più secoli conseguito dall'Olanda ed in gran parte dal Belgio doveva essere uno dei miei principalissimi desiderii. Ed io mi permetterò di esporre alla Camera che me ne occupai; e per effetto della cura che ho posto a quest'affare, ho in pronto una proposta di legge sulla pesca, una di quelle che nelle prime sedute della presente Sessione dissi tenere in pronto, e non aver presentato alla Camera solo per effetto di una deliberazione presa in Consiglio dei ministri, di dare il passo alle leggi di finanza.

A questa proposta di legge, che darà al Governo tutti i mezzi per far prosperare la piscicoltura in Italia, contribuiranno uomini distintissimi, tra i quali citerò, non per meno onore agli altri, ma soltanto perchè, per non essere nazionale, egli non aveva obbligo di prestarci questo servizio, citerò, dico, l'onorevole signor James Hudson, ministro di S. M. Britannica, il quale ha posto infinito studio e moltissime cure alla compilazione di questo progetto di legge.

Ora, o signori, nell'atto che il Governo procurava di armarsi di una legge che presenterà alle vostre deliberazioni, non doveva permettere che passassero alcune stagioni senza che egli potesse giovare dei mezzi che erano in suo potere, ad oggetto d'impedire lo spopolamento dei laghi e dei fiumi e di far prosperare per quanto gli è possibile la piscicoltura. In conseguenza l'onorevole professore De Filippi ed il professore Comba, a mia preghiera, furono spediti al lago di Costanza per raccogliere delle uova e dei fregoli dei pesci i più pregiati, e queste uova e questi fregoli furono da loro recati a popolare le acque del lago Maggiore e quelle del lago di Como, che forma soggetto della presente discussione. Se quelle acque di nuovo fossero abbandonate alla licenza brutta dei pescatori che distruggono i fregoli e si privano dei pesci all'epoca in cui possono dare un largo prodotto, tutte le cure del Governo andrebbero perdute.

Io mi permetterò, per far vedere che questi sforzi del Ministero non sono andati senza alcun effetto, di leggere alla Camera una lettera, che nel momento di recarmi in essa, poco fa, io stesso riceveva dall'onorevole professore De Filippi, distintissimo naturalista a tutti noto.

Egli mi dice così:

« Illustrissimo signor ministro,

« Mentre io sto scrivendo alla S. V. un rapporto sul risultato della missione che si compiacque affidarmi, penso che la S. V., nella interpellanza che deve aver luogo oggi alla Camera, potrà forse giovare delle notizie seguenti:

(La scrittura non è tanto buona, quanto la scienza del professore.) (Harità)

« Accompagnato dal mio primo preparatore, cavaliere Comba, io mi sono recato al lago di Costanza allo scopo di prendervi uova di *Gangfisch*, che ivi dà materia a pesche assai lucrative.

« L'operazione riuscì perfettamente bene, oltre le nostre speranze. Io ho potuto seminare nel lago di Como certamente

più di 600 mila uova della specie anzidetta, ed il cavaliere Comba, il quale ha potuto trattenermi più a lungo a Costanza, ne portò per oltre un milione nel lago Maggiore. Come saggi della vitalità di queste uova, alcune furono da me consegnate al professore Regazzoni di Como, altre portate a Torino; si le une che le altre si svilupparono nel modo più regolare. Molte persone hanno veduto nel mio laboratorio i pesciolini già formati.

« La *Gangfisch* è della stessa specie del *Lavaret*, e potrà italianamente esser chiamato *Lavaretto*.

« Ho ancora poi dato incarico ad un abilissimo piscicoltore di Monaco, il signor Kuffer, di provvedermi alcune migliaia di uova di *Omble chevalier*. Il signor Kuffer venne in persona lo scorso martedì, 7 corrente, e mi portò 70 mila uova già embrionate dell'anzidetta specie prese nei laghetti alpini del Salisburghese. Anche l'introduzione di questa specie nel nostro paese è perfettamente assicurata.

« Sempre disposto e desideroso dei suoi riveriti comandi, ho l'onore,» ecc.

Dunque, come rassegnava, signori, testè alla Camera, la questione è di molta importanza, nè merita di essere trattata con ispregio; era degna anzi dell'interesse che prendeva in essa il prefetto di Como, sempre curioso degli interessi popolari, sempre tenero degli interessi democratici, i quali sono ben lungi dall'essere discordi dall'interesse di una ben regolata monarchia.

Farò, signori, la storia dello sventurato regolamento che è stato oggetto degli attacchi dell'onorevole signor Castelli.

Il prefetto di Como nel 1860, volendo provvedere ad evitare lo spopolamento dei laghi di quella provincia, riuniva un'apposita Commissione, la quale, tenendo presenti la legislazione del cantone Ticino, che ha parte in quel lago, e gli antichi editti e regolamenti sulla pesca in Lombardia, redigeva un progetto di regolamento che fu poi sottoposto al Consiglio provinciale.

Il signor Castelli menò gran rumore intorno alla circostanza che il decreto reale parla di una deliberazione del Consiglio provinciale, in data 5 agosto; mentre a quell'epoca il Consiglio provinciale di Como non era riunito; per poco egli non ha attaccato il decreto di falso; si è anzi servito di questa parola, che forse sarebbe stata più conveniente dinanzi ai tribunali, che non dinanzi a questa Camera, sebbene l'abbia accompagnata da discrete reticenze.

La Camera potrebbe essere curiosa di sapere come va questo affare del 5 agosto; io ne la informerò brevemente.

La proposta per il regolamento sulla pesca nei laghi e nelle acque della provincia di Como, riformato a norma delle istruzioni date con ministeriale dispaccio 5 giugno, ecc., porta la data: *Como, 5 agosto 1861*. Questo regolamento era accompagnato da una lettera del prefetto di Como, il quale, dopo di aver narrato la storia del regolamento stesso, gli studi preparatorii fatti, diceva:

« La prefata Commissione, a disimpegno dell'incarico come sopra affidatole, propose intanto uno schema di regolamento, che, accompagnato da un elaborato suo rapporto, venne nella scorsa Sessione 1860 sottoposto al sullodato Consiglio provinciale, il quale, fattosi ad esaminare, per mezzo di una sua Commissione, il progetto stesso, e riconosciuto utile, in sua seduta del 21 settembre scorso deliberò che il lavoro venisse accompagnato al Ministero competente, con raccomandazione perchè venisse fatta facoltà al Governo di provvedere particolarmente secondo le località, » ecc.

Dunque la deliberazione del Consiglio provinciale non fu

del 5 agosto; questa è la data del progetto di regolamento; il Consiglio deliberò il 21 settembre. L'impiegato che ha redatto il decreto non andò a cercare nella lettera del prefetto di Como; ma, vedendo spiattelemente 5 agosto sotto la proposta del regolamento, suppose che fosse deliberato il 5 agosto, e con quella poca attenzione che qualche volta s'incontra negli uffici, nel testo del decreto reale disse: « deliberato il 5 agosto, » mentre doveva dire: « regolamento del 5 agosto deliberato al 21 di settembre. »

Tutte queste questioni di data, per le quali avrebbe voluto esaminare la pratica l'onorevole Castelli, come vede la Camera, non mutano per nulla la questione; la muteranno tanto meno quando la Camera sentirà che io sono pronto a rinunciare alla deliberazione del Consiglio provinciale, alla proposta del prefetto di Como, e a tutti i 5 agosto e 21 settembre del mondo (*Ilarità*), ed a prendere il regolamento come è presentato da me alla firma di Sua Maestà, anche senza intervento del prefetto di Como, al quale, ripeto, vorrei poter usurpare l'onore di questo regolamento.

Come potevate voi, mi dirà l'onorevole Castelli, presentare alla firma di Sua Maestà un regolamento sulla pesca nel lago di Como, senza esservi facoltato da alcuna legge? Come lo poteva la Commissione? Come il Consiglio provinciale?

E soggiungeva ieri l'onorevole Castelli: si fanno dei regolamenti quando vi sono leggi che precedono; si sa che tuttodì il potere esecutivo fa dei regolamenti in esecuzione delle leggi, ma io non conosco regolamenti che non siano preceduti da una legge.

In queste parole vi era qualche dubbietà, per cui si venivano a confondere delle cose le quali sono ben diverse e ben disparate. Bisogna distinguere, o signori; v'hanno regolamenti che fa il potere esecutivo per l'esecuzione di una legge, ed allora bisogna che la legge preceda; il potere esecutivo poi nel suo regolamento enuclea i modi con cui mettere in esecuzione questa legge; ma vi sono dei regolamenti pei quali non c'è bisogno che legge alcuna sulla materia preceda, perchè sono inerenti alle attribuzioni di certi poteri. Per esempio, abbiamo noi nel regno una legge generale edilizia sull'ornato delle città? No; ciò nulladimeno tutti i comuni d'Italia fanno dei regolamenti edilizi. E perchè? Perchè non vi è pubblicista il quale non convenga di questo, non riconosca questa verità che è inerente al potere municipale, il diritto di fare dei regolamenti di polizia urbana. Basta la legge, la quale confida ai Consigli comunali il potere di fare dei regolamenti, perchè i regolamenti si facciano, senza che vi sia una legge generale sopra gli ornati, una legge generale edilizia. Vi è una legge generale di polizia rurale? No; basta che vi sia un articolo che confida ai Consigli comunali la facoltà di fare dei regolamenti di pulizia rurale, perchè i Consigli comunali li facciano; è una legislazione al picciol piede, direbbero i Francesi, sulle materie che competono al potere municipale, per la buona ragione che vi sono delle materie le quali sono così particolareggiate dalla differenza dei luoghi, che non si può ad esse provvedere con legge generale.

Sicuramente che, se si volesse fare oggetto di una legge generale tutto ciò che è materia dei regolamenti di pesca, si andrebbe all'opinione, la quale veramente non è divisa dal maggior numero dei componenti questa Camera, ma che qualcuno di essi ha potuto enunciare, vale a dire che l'Italia è un paese troppo vasto per avere una legislazione uniforme; che vi ha bisogno di una legislazione a parte, di un codice a parte per ogni tantin di terreno. Non vi è bisogno questo, perchè altra è la materia di legislazione, che è di

troppo generale e troppo grandiosa, perchè non si possa applicare ad un regno molto vasto, altra è la materia regolamentaria.

Un regolamento sulla pesca dev'essere diverso secondo lo stato e la configurazione delle coste, secondo la natura del fondo, secondo le erbe acquatiche che nascono in un determinato mare, secondo i pesciolini che vi nascono nello stato naturale, senzachè vi sia seminazione e fecondazione artificiale; tutte queste cose mutano intieramente la natura del regolamento, ed è per ciò che è materia regolamentaria, nel modo stesso che un regolamento d'ornato, di polizia rurale deve mutare secondo le località. Se questa è materia regolamentare, poteva ad essa provvedere il potere municipale, e se interessava più municipi componenti unica provincia, nulla di più naturale che il capo della provincia pensasse di consultare sovra di questa materia, per dir così, intercomunale, la corporazione che rappresenta la provincia. Le acque correnti non restano nel territorio di un comune solo, le sponde di un lago non sono limitate ad un comune solo; era quindi naturale, o che fossero interrogati tutti i comuni, o che fosse interrogata la corporazione che rappresentava la provincia intera.

Ma io, o signori, ripeto, non ho bisogno di giustificare in questo il prefetto di Como, non ho bisogno di giustificare l'operato del Consiglio comunale di Como; io, prendendo per conto del potere esecutivo la proposta di questo regolamento, e prendendola per conto mio, signori, la inviai al Consiglio di Stato.

E precisamente la difficoltà di mancanza di potere, di mancanza di competenza, che è stata sollevata dal deputato Castelli, sorse innanzi ad esso, ed ecco come il Consiglio di Stato, sezione degli affari interni e di finanze, ha risposto:

« Sentito il relatore, ecc. »

« Attesochè potrebbe anzitutto muoversi il dubbio, se sia nelle competenze del potere esecutivo lo stabilire discipline e cautele per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche; oppure, se non vi possa altrimenti provvedere che per legge; »

« Che tuttavia, tralasciando dal discutere una tale questione, nè pregiudicandola in alcun modo, havvi il mezzo di provvedere sulle proposte del governatore di Como, senza che possa muoversi alcuna eccezione intorno alla legalità dell'atto; »

« Che infatti, lo stato della legislazione sulla pesca in Lombardia essendo tuttora quello che venne creato col riferito editto 21 marzo 1765, pubblicato dal duca Francesco di Modena, amministratore del Governo, e capitano generale della Lombardia, durante la minor età dell'arciduca Ferdinando, nulla si oppone a che si richiamino ad osservanza, con regolamento approvato con reale decreto, quelle disposizioni dell'editto stesso, e di quello del 1774, che siano riconosciute atte ad impedire gli abusi, e valgano a ricondurre l'esercizio della pesca a norme tutelarie dei diritti comuni nelle pubbliche acque che favoriscano la conservazione e la propagazione del pesce. . . . » e via discorrendo, ecc.

Veniva adunque il Consiglio di Stato a consentire che si presentasse il regolamento alla firma del Re per essere approvato con decreto reale; insomma il Consiglio di Stato sin dall'aprile del 1861 eliminava interamente tutto l'operato del Consiglio provinciale di Como, eliminava interamente tutto l'operato del prefetto, e non lasciava al medesimo che l'onore di aver avuto questo pensiero.

Relativamente al fare questo regolamento, il Consiglio di Stato diceva al Ministero: bastiamo noi e voi, bastano gli editti del 1765 e 1774.

Infatti, che cosa faceva il Consiglio di Stato, che cosa faceva il Governo approvando questo regolamento sulla pesca del lago di Como?

Non faceva altro che richiamare in vigore le disposizioni del 1765 e 1774 sulla pesca del lago di Como.

Si agitò anche la questione se le disposizioni nel 1764, date dai decurioni della città di Como, dal vicario e dai dodici di provvigione dell'antico ducato di Milano, fossero o non fossero applicabili a quelle parti del lago di Como che per avventura non fossero comprese nel territorio della città in cui si era fatta la pubblicazione dell'editto del 1774. Ma una tale questione restava intieramente dissipata sol perchè l'editto del 1774 non era che la riproduzione di quello del 1765, il quale era stato dal duca Francesco di Modena, in qualità di tutore dell'arciduca Ferdinando nella sua minore età, pubblicato in tutti i domini lombardi. In conseguenza non vi era più nulla a cercare. Quando l'editto del 1774 non fosse stato pubblicato in tutte le città lombarde, vi era quello del 1765 che era stato pubblicato dappertutto.

Il Consiglio di Stato tuttavia trovava in questo editto e nella proposta del Consiglio provinciale di Como alcune disposizioni che non si dovevano mantenere, e le ha eliminate.

Per esempio, era detto che in giorno festivo non si possa pescare, per impedire una specie di privilegio per quelli che non osservano le feste, quante volte vogliano pescare in giorno di domenica, in faccia a' cattolici che osservano la domenica.

Il Consiglio di Stato, partendo dal giusto e sano principio che non deve esservi complicazione fra i doveri civili e i religiosi, che chi vuol adempiere a' doveri religiosi lo deve potere senza credersi per ciò esposto ad inconvenienti che dipendono da un atto spontaneo, tolse questa disposizione.

Si proponeva che la guardia nazionale fosse impiegata a prevenire le contravvenzioni sulla pesca. Il Consiglio di Stato, considerando che la guardia nazionale ha tutt'altra missione, eliminò quest'altro articolo.

Si proponeva dal Consiglio provinciale di Como che si dovesse, come si fece per lo innanzi, dare i prodotti delle contravvenzioni direttamente ai poveri. Il Consiglio di Stato rientrò nelle disposizioni generali del Codice, e disse: si verseranno presso le congregazioni di carità.

Vi era un'antica disposizione dell'editto del 1774, che diceva che il pesce non si potesse vendere fuori del dominio di Lombardia; vecchie disposizioni di cui si trovano esempi nelle antiche città d'Italia. Mi ricordo dell'antico regolamento che proibiva di vendere il pesce fuori il territorio di Cagliari, in Sardegna. Il Consiglio di Stato, vedendo che ciò era contrario alla libertà di commercio esterno, eliminò anche questa disposizione. Quanto alle pene, si contenne a quelle che sono inerenti all'inosservanza di ogni regolamento, dappoichè non vi è paese civile d'Europa in cui le leggi penali non prescrivano delle pene di polizia a determinate contravvenzioni, e in generale poi per l'inosservanza dei regolamenti.

All'operato del Consiglio di Stato e del Ministero l'onorevole Castelli tuttavia opponeva che gli editti del 1765 e del 1774 erano caduti in dissuetudine.

Nel 1835 una circolare del Governo austriaco aveva detto che non se ne tenesse più conto. Egli opponeva di più che questi editti non davano facoltà al Consiglio provinciale di Como, nè al Governo di fare dei regolamenti di pesca.

Replico a queste sue osservazioni che il fatto dell'essere quei regolamenti in dissuetudine non toglie che il potere esecutivo non abbia il diritto, come il dovere, di richiamarli in vigore quando lo creda bene. Rispondo a queste sue os-

servazioni che in materia di polizia non vi è, come in materia di regolamenti fatti per l'esecuzione d'una legge, alcun bisogno d'una legge precedente sulla materia.

Nella legge sulla pesca che proporrò al Parlamento non credete, o signori, che verrò a domandarvi la facoltà di fare i regolamenti di polizia, perchè questa facoltà credo inerente ai poteri di polizia rurale che esercita l'autorità municipale, e la credo anche per le leggi anteriori di tutte le provincie italiane nelle attribuzioni del Governo; ben altre disposizioni verrò a proporre nel disegno di legge che presenterò intorno alla pesca.

Riflettete infatti all'effetto che producevano gli editti del 1765 e del 1774. Essi ci facevano uscire dallo stato del diritto romano, ci facevano uscire dallo stato di licenza e di libertà bestiale, come l'avrebbe chiamata il Seldeno.

Negli atti del 1765 e del 1774 voi dovete trovare la parte regolamentare che può mutarsi, secondo i tempi, dall'autorità che ha le facoltà regolamentari in materia di polizia rurale, e dovete trovarvi il principio legislativo, che consiste in ciò che fu pesto un termine all'anarchia dei secoli scorsi intorno alla pesca, e la libertà di pescare fu dichiarata soggetta a certe regole.

Questo è implicito nei decreti del 1765 e del 1774, oltre che è esplicito nella lettera di essi decreti.

Dopo tutto questo, mi permetterete di chiedervi perdono se vi dichiaro che tutto ciò che ho detto è a pura esuberanza, mentre ben altra facoltà aveva il potere esecutivo per fare i regolamenti sulla pesca del lago di Como. E sono quelle che gli dà chiaramente, chiarissimamente la legge di finanza del 1805, intorno alla quale ragionando l'onorevole Castelli, ha potuto far prova certamente di molta abilità, di leggiadro schermitore, ma non di sodezza di argomentazione che risponda all'altezza del mandato legislativo di questa Camera. Mi permetta questa osservazione.

Signori, nella legge di finanza del 17 luglio 1805, fatta all'epoca di Napoleone I, si leggono le seguenti parole:

« Art. 66. Il Governo regola la polizia e fissa i diritti delle licenze di caccia.

« Art. 67. Regola pure la polizia e fissa i diritti delle licenze di pesca nei laghi pubblici, nei fiumi e torrenti. »

Ecco data da una legge in vigore la facoltà al Governo di fare i regolamenti sulla pesca nei laghi pubblici e nei fiumi e torrenti. Questa facoltà era tanto vera, tanto effettiva, tanto reale, che dopo questa legge del 17 luglio 1805, in esecuzione dell'articolo 66, fu emesso il regolamento sulla caccia del 21 settembre 1805 dallo stesso Governo italico; era tanto vera e reale, che il 5 ottobre 1805, in esecuzione dell'articolo 67 di questa legge, il principe Eugenio volgeva circolare a tutti i prefetti del regno italico, perchè somministrassero gli elementi all'oggetto di fare il regolamento sulla pesca.

A questo regolamento sulla pesca non si venne naturalmente, perchè si imbrogliarono le faccende del regno italico, e perchè anche a quell'epoca si dipendeva dalla lontana Parigi; ma il Governo austriaco, dopo la ristorazione, partendo dagli stessi principii, nel 1819 si studiò di fare il regolamento sulla pesca, e ne fu incaricata la direzione generale del demanio, il cui progetto esiste, sebbene quel regolamento non sia stato messo in esecuzione.

In mancanza di regolamenti, nel 1834, trovando che i laghi ed i fiumi della Lombardia andavano ad essere spopolati, con circolare del 18 agosto 1834, che tutti potete trovare indicata nella collezione del Lorenzoni, fu detto a tutti i comuni della Lombardia che, fintantochè non fosse fatto un nuovo regolamento, restavano in vigore le leggi dell'antica

dominazione austriaca, vale a dire gli editti del 1765 e del 1774.

Siamo già al 18 agosto 1854.

Pare che non trovandosi questi editti corrispondenti alle emergenze del tempo, nel 1835 ci fossero dei reclami, per cui intervenne quella circolare letta dal deputato Castelli, della quale io non ho conoscenza, ma nella quale ho piena fede dal momento che egli l'ha letta, con cui si diceva che i regolamenti del 1765 e 1774 non si dovessero più rispettare. Ciò che non toglieva certamente che si dovesse fare il regolamento nuovo in esecuzione sempre della legge di finanza del 1805.

Infatti nel 1836 si vide comparire un progetto di provvedimento sulla pesca in 48 articoli, fatto dalla prefettura di finanza di Milano. Dunque il Governo austriaco era in continua deliberazione di questo regolamento per effetto della legge del 1805.

Se per effetto delle eternità auliche quel Governo non poté arrivare a parlorlo, volete impedire al Governo di Vittorio Emanuele ed al prefetto di Como di farlo una volta, e nel momento appunto in cui seminiamo i pesci a preferenza nel lago di Como e nel lago Maggiore, trascurando le altre acque d'Italia? (*Si ride*)

Ma l'onorevole Castelli (ed era qui la parte sua di leggiadro schermidore) diceva: della legge del 1805 (sulla quale sorvolò leggermente) non me n'incarico punto, perchè, essendo legge di finanza, durava un anno, e capite bene dunque, che, morto il 1805, essa fece un capitolombolo e non se ne parlò più.

Io prego la Camera a voler considerare se una legge così grave come quella del 17 luglio 1805, solo per questo che era legge di finanza, si doveva riputare come avente fatto un capitolombolo ai 31 dicembre 1805.

Era essa una legge di finanza, in cui vi era la parte mutabile, circoscritta all'anno, vale a dire tutto quanto concerneva il bilancio, le spese e le entrate dell'anno; ma tutte le altre sue parti durarono finchè durò il regno italico, e molte di queste parti durano ancora.

L'articolo 1 di questa legge (che, perchè aveva il battesimo di legge di finanza, l'onorevole Castelli vorrebbe fosse così effimera da aver durato un anno), l'articolo 1 diceva che la amministrazione del debito pubblico prenderebbe il nome di *Monte Napoleone*. E difatti al 1° gennaio 1806 il Monte Napoleone cessò forse di chiamarsi così, e chiamossi Monte una altra cosa?

Un altro capitolo istituiva l'amministrazione demaniale, che durò per tanto tempo.

Vi era pure un articolo, il quale diceva che tutte le rendite che sono di 50 lire o di sotto non daranno luogo a prendere sul Monte Napoleone alcuna cartella di rendita, ma daranno diritto a prendere *rescrizioni*, e le *iscrizioni* saranno sempre maggiori di 50 lire.

Io domando: se dal 1° gennaio 1806 in poi si cominciarono a dare iscrizioni al disotto di 50 lire, perchè quella legge effimera era cessata al 31 dicembre?

Ma è troppo chiaro, o signori, che la legge del 1805 aveva una parte perpetua, duratura, e che durò molto, ed alla quale appartiene l'ordine dato al Governo di fare i regolamenti sulla caccia e sulla pesca, che non si possono improvvisare; e tanto è vero che lo stesso Governo italico non arrivò a far quello sulla pesca sino all'epoca della sua caduta, nel 1814; come pure aveva una parte mutabile che era quella che apriva i crediti e determinava le spese per l'esercizio 1806.

Dunque, o signori, io non prenderò seriamente quest'obbiezione alla perpetuità della legge del 1805, nè credo che la Camera voglia prenderla seriamente.

Un'altra obbiezione pure faceva il deputato Castelli a questa legge. Essa nasceva dall'articolo 68.

Dopo di aver detto all'articolo 67: « Regola pure la polizia e fissa i diritti della licenza di pesca nei laghi pubblici, nei fiumi e torrenti, » aggiungeva l'articolo 68 della legge: « Non è compresa nelle disposizioni dell'articolo precedente la pesca nelle acque, sulle quali compete ad alcuno una ragione acquistata legittimamente a titolo oneroso. »

In conseguenza di ciò, sosteneva l'onorevole Castelli non dover essere compresa nella disposizione dell'articolo 67 la pesca sul lago di Como (nel quale veramente io non so se compete ad alcuno un diritto di proprietà a titolo oneroso), come non debbe esservi compresa quella del lago Maggiore.

Ma, signori, basta la più rapida occhiata alla legge di finanza del 1805 ed il ricorso ai principii più ovvii della giurisprudenza, per comprendere il senso di quell'articolo 68.

La legge di finanza del 1805, mentre provvedeva a molte materie durevoli, come l'amministrazione del demanio e quella del debito pubblico, non cessava di avere il suo aspetto finanziario sempre in prima vista, in prospettiva; laonde queste materie erano comprese nella legge sempre nell'occasione di stabilire tutto ciò che dava luogo a proventi ed entrate per lo Stato.

L'articolo 67, che dice: « Regola pure la polizia e fissa i diritti della licenza di pesca nei laghi pubblici, fiumi e torrenti, » conteneva la disposizione che ci dovevano essere dei diritti per la licenza di pesca.

Veniva l'articolo 68, e diceva: « Diritti per la licenza di pesca non ne può certamente esigere la finanza, dove a titolo oneroso e legittimamente acquistato compete questo diritto ai privati. »

Quindi non era compresa nella disposizione dell'articolo precedente la pesca nelle acque, sulle quali competesse ad alcuno una ragione legittimamente acquistata a titolo oneroso per la parte che concerne i privati, non mai, o signori, per la parte che concerne la polizia, perchè nessuno mai vorrà far credere che in un'epoca come quella del 1805, quando si pubblicava questa legge di finanza del 17 luglio, quando era in vigore il Codice Napoleone, un di cui articolo, riprodotto nel Codice Albertino e riprodotto in tutti i Codici d'Europa dopo quell'epoca, definisce la proprietà come il diritto di fare delle cose proprie ciò che piace, di usarne ed abusarne, come avrebbero detto i Romani; di disporne a piacimento, purchè non se ne faccia un uso vietato dai regolamenti; nessuno mi farà credere, ripeto, che in un'epoca in cui era stabilito il principio che tutte le proprietà, la più sacra di tutte quella della terra, quella della casa costrutta colle vostre mani, assai più sacra di quella che si può aver acquistata con un titolo di concessione sopra le acque pubbliche, erano soggette ai regolamenti, si dovesse poi ritenere il diritto di pesca libero da quest'obbligo.

La disposizione dell'articolo 68 eccettuava (e chi legge tutto intero il capitolo della legge di finanza è colpito a prima giunta dal senso effettivo di quella legge) eccettuava dal carico di stabilire dei diritti di licenza le acque su cui vi sono proprietari che abbiano acquistato diritto a titolo oneroso.

Questo è vero, perchè in tal caso il diritto di pesca spetta ai proprietari, che lo affittano e lo tariffano. Ma non voleva certamente la legge che questa proprietà della pesca non fosse soggetta a regolamento. Il diritto di regolare la pesca

rimaneva sempre al potere esecutivo, come si può sottoporre a regolamento tutte le altre proprietà private.

Allronde, signori, questa dimostrazione è fatta ad esuberanza, perchè io farò osservare all'onorevole Castelli ed alla Camera che non si mossero doglianze da parte di persone che siano concessionarie del diritto di pesca a titolo oneroso. Il Governo non è obbligato di aver notizia di quelli che possono aver acquistato il diritto di pesca a titolo oneroso nella tale o tale altra spiaggia. Non gli sono giunte altre doglianze che quelle di due o tre pescatori, i quali vorrebbero pescare con quella imprevedgenza che distingue gli Indiani, i quali bruciano la mattina la capanna dalla quale erano coperti la sera, salvo a piangere la sera appresso perchè non trovano più dove ricoverarsi. Il giorno in cui sorgano reclami di possessori a titolo oneroso, sarà il caso di rovistare, di esaminare un pochino i titoli di questi signori reclamanti, ed il Parlamento avrà forse da occuparsene; allora sarà il giorno di dover ragionare con essi; ma nel momento attuale non c'è nessun reclamo di possessori del diritto di pesca a titolo oneroso. Noi non abbiamo se non che un'interpellanza dell'onorevole deputato Castelli alla Camera. Non abbiamo che i reclami di qualche pescatore, il quale non invoca la vostra tutela ad una concessione del diritto di pesca, ma invoca la licenza bruta e bestiale del selvaggio.

Se quindi, o signori, il Governo ha proceduto per effetto di poteri che sono inerenti alla sua stessa natura in linea meramente regolamentare; se il Governo ha proceduto dopo aver interrogato le autorità locali; se ha proceduto per effetto di facoltà che gli provenivano dalla legge 17 luglio 1805; se ha proceduto per effetto di facoltà che d'altronde gli venivano e che erano riconosciute dal Consiglio di Stato per effetto delle provvigioni del 1765 e 1774; se finalmente ha proceduto utilmente per la conservazione della cosa pubblica, per cercare che aumenti sempre più quella ricchezza comune che contribuisce in gran parte al nutrimento delle classi povere della società, non può aspettarsi se non che una sanatoria, un voto di approvazione dalla vostra giustizia.

CASTELLI LUIGI. Domando la parola per un fatto personale.

Io non posso lasciar passare inosservate alcune parole del discorso dell'onorevole signor ministro.

Non mi fermerò sulla faccia di leggerezza che dà al mio discorso. Io faccio il debito mio come posso; non è colpa mia se i miei discorsi non riescono più interessanti o profondi.

Le altre parole mi hanno, direi, offeso, perchè, se potessero aver il valore che io non credo abbiano, e che spero l'anima gentile del signor ministro vorrà disconfessare, getterebbero un ridicolo non tanto su di me, quanto sopra una classe intera di persone, la quale, se non aspira ad avere prerogative, certamente non crede che possa essere cosa non conforme all'onore, o che almeno debba esporre al ridicolo, il caso o la disgrazia di portare un titolo.

Io non so a qual cosa intendesse accennare il signor ministro quando parlava dell'aristocratico sorriso del deputato Castelli, e lo prego pertanto a togliere quella interpretazione a cui potrebbero lasciar luogo queste parole, se egli non ne desse una spiegazione.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Io non ho fatto che qualificare il sorriso, e non ho mai voluto fare una questione intenzionale, nè mettere in dubbio l'elevatezza dell'animo del signor Castelli.

Ho detto che la questione del nutrimento del popolo bisognava trattarla piuttosto con la gravità del prefetto di Como, anzichè col modo scherzevole, come mi parve che il

signor deputato Castelli l'avesse trattata; perchè egli non deve dimenticare che ieri sera ha divertito la Camera intorno alle dispute dei dotti sulla fregola delle trote e dei salmoni.

CASTELLI LUIGI. Questo riguarda la taccia di leggerezza. Io ho creduto di poter conciliare in qualche modo l'attenzione della Camera ad un oggetto che si presentava così poco interessante trattandolo in quel modo. Del resto ho appunto dichiarato che io considerava la cosa come di alta importanza, che conosceva la convenienza somma di regolare la pesca, al segno da credere necessario che il Governo venisse a presentarci una legge su questo argomento. Dunque io non ispargevo il ridicolo sull'idea di regolare la pesca, che anzi parlava delle discussioni non abbastanza profonde che si fecero su di questo grave argomento, e della necessità che questa questione venisse un po' meglio studiata.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Scalini.

SCALINI. Io domandai la parola prima che sorgesse l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, allo scopo di dare alcune spiegazioni sulla parte avuta in questa questione del regolamento dal Consiglio provinciale di Como, del quale ho l'onore di far parte. Dirò anzi che quel Consiglio si è adoperato con molto impegno a che si provvedesse a mettere un argine alla rovina totale a cui va incontro la pesca nel lago di Como, appunto per i gravi abusi introdotti nell'esercizio di essa. Tuttavia, dopo gli schiarimenti dati dal ministro e l'esposizione ch'egli ha fatta del numero dei pesci introdotti dal lago di Costanza, e specialmente dei lavaretti che prima non esistevano, dopo ch'egli ha esposto e discusso colla sua solita vivacità ed eloquenza la necessità del rimedio e la competenza del potere esecutivo ad apportarlo, da parte mia non ho nulla da aggiungere.

Mi limito pertanto a dare un semplice schiarimento di fatto, ed è essere una pura verità la deficienza straordinaria dei pesci, così abbondanti una volta nel lago di Como; che anzi una delle specie più numerose, e che costituiva una derrata alimentare per la popolazione povera, voglio dire i *carpani*, ora quasi interamente è scomparsa.

Aggiungerò che, saputo appena l'adozione di questo regolamento, si è cercato subito di coltivare quella specie artificialmente, sostituendo l'iniziativa privata all'azione poco provvida delle leggi anteriori.

Dirò inoltre, e per ultimo, che questo regolamento nella mente dei pescatori e dilettanti di pesca è stato sempre cosa viva, nè mai si è introdotto l'abuso della pesca colle paste mortifere, appunto pel timore di essere colti in contravvenzione in base al regolamento del 1784, per cui in qualche parte questo regolamento è sempre stato considerato come in vigore anche nell'opinione pubblica.

Del resto, ripeto, dopo l'eloquente discorso del signor ministro, che ha esplorato tutte le parti di quest'argomento, io non ho più nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Il deputato Mosca ha facoltà di parlare.

MOSCA. Io credo che la questione che ora sta ventilandosi sia di altissima gravità; una questione che, poichè è stata deferita al giudizio della Camera, essa non può a meno di approfondire e di decidere, e di deciderla naturalmente secondo quei principii di giustizia e di costituzionalità che sono sempre stati la guida di questo Parlamento, e che sono le condizioni necessarie della nostra esistenza, come la garanzia di ogni pubblica libertà. Questo è diventato tanto più necessario dacchè, mentre l'onorevole mio amico Castelli, presentando la questione dinanzi alla Camera, si era astenuto dal formulare qualsiasi proposta, invece il signor ministro, dopo quel consueto torrente di eloquenza nel quale egli affoga le que-

stioni più importanti, è venuto a domandarci solennemente un voto d'approvazione e di lode.

Per fare siffatta domanda però io credo che egli abbia fatto troppo poco con tutto il suo eloquente discorso, cioè che egli abbia lasciata molto imperfetta la dimostrazione della legalità del suo atto e della convenienza del medesimo.

Non si tratta qui di discutere, nè penso che il mio amico Castelli abbia mai portata la questione su questo terreno, se siano necessari e provvidi i regolamenti sulla pesca nei nostri laghi e nelle nostre acque pubbliche; non si è mai posta in dubbio da alcuno l'importanza che quest'industria presenta in tutti i paesi, ed è forse più specialmente destinata ad avere in Italia, quanto e quale vantaggio ne avrà a ricavare l'alimentazione del povero, ed insomma ogni progresso d'economia nazionale. Dico che nessuno ciò revoca in dubbio, e se si dovesse mettere in dubbio, vi sarebbe piuttosto qualche cosa d'altro, cioè la lentezza appunto con cui il Governo del Re procede a portare provvedimenti in questa materia, in quella forma, ben s'intende, che corrisponda all'indole dello Stato ed alla natura del Governo stesso, vale a dire nelle vie legali, perchè io non conosco nessun beneficio attendibile per il paese, il quale non sia conseguito colle vie legali. (Bene! a sinistra)

In questo senso, io convengo perfettamente negli elogi che l'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio volle impartire all'onorevole prefetto della provincia di Como, e comprendo anche la sua invidia per ciò che egli ha fatto cercando di promuovere studi sovra questo argomento rilevantissimo. Ma se questo funzionario ha fatto il suo dovere, o forse anche più del suo dovere, in modo da ottenerne sommo merito, dando opera a studi utili ed efficaci sopra questa materia; se, di corrispondenza, al Governo del Re incombeva il debito di favorire questi studi, soprattutto colla più bella delle ricompense, che è quell'approvazione che gli competeva d'impartire, non credo però che fosse nelle attribuzioni del prefetto della provincia di Como di presentare un progetto finito, e ciò fare come una deliberazione del Consiglio provinciale, che non esisteva; e tanto meno poi reputo che fosse opera conveniente e legittima da parte del Governo del Re di supplire in questa parte il legislatore, e di fare egli stesso, di suo capo, ciò che, essendo un beneficio per le popolazioni, avrebbe ottenuto il concorso più pronto, più volontoso, più unanime di questo Parlamento.

Io non discuterò poi la questione relativa alla competenza del Consiglio provinciale di Como e del prefetto di Como, sebbene non possa per altro lasciar passare questo incidente senza esprimere la mia dolorosa sorpresa, che in un decreto regio, il quale dovrebbe essere fatto con tutte le regole più conosciute e più ordinarie e più ovvie, si commettano degli errori che destarono un'impressione disgustosa nelle popolazioni, perchè non può a meno di produrre tale effetto il vedersi citare una data di una deliberazione in un tempo nel quale il Consiglio, che si pretende abbia deliberato, non sedeva nemmeno.

Io non dubito di asserire che questi errori dovrebbero essere risparmiati, e certamente meritano che sovra di essi si richiami la nostra attenzione; ma poichè il Ministero dichiarò di assumere interamente sopra di sé la responsabilità di questo regolamento, io tratterò la questione legale e costituzionale solamente dirimpendo alle facoltà che la Costituzione accorda al Governo.

Impertanto, a confutare la dottrina, che mi pare irreprensibile, del mio amico deputato Castelli, il quale faceva os-

servare che se il potere esecutivo può fare dei regolamenti, non ha per altro facoltà che di farli per l'esecuzione delle leggi, sicchè il concetto del regolamento implichi necessariamente il concetto di una legge a cui si debba riferire; a confutare questa dottrina, dico, l'onorevole ministro rispondeva distinguendo regolamento da regolamento; egli ammetteva bensì che vi sono dei regolamenti i quali suppongono necessariamente l'esistenza di una legge, ma che ve ne sono degli altri i quali non implicano il bisogno di una legge, regolamenti i quali cadono sopra oggetti di così minuziosa importanza, che non potrebbero essere subordinati ad una legge qualunque.

Quanto a questa teoria, io la ammetto molto meno dopo gli esempi arrecati dal signor ministro; per confortare il suo assunto, egli citava a questo proposito i regolamenti che il potere municipale stabiliva in materie d'ornato pubblico e relativamente alla polizia rurale.

Questi regolamenti sono precisamente autorizzati dalla legge comunale e provinciale. Siamo qui fuori del caso in cui verte l'attuale questione, nella quale precisamente esisterebbe un regolamento che è lungi dal dare autorizzazione legale.

Nego quindi che la materia della pesca possa ascrivere ad alcuna delle categorie alle quali si riferiscono le autorizzazioni municipali; e nego tanto più la conseguenza che da questo principio, con soverchia precipitazione, intendeva dedurre l'onorevole ministro.

Egli diceva: quello che può fare il potere municipale in conseguenza di questi diritti che gli sono conferiti dalla legge amministrativa, lo possono fare tutti i municipii.

Ora, se una provincia si trova essere una collezione di municipii che siano nelle medesime circostanze e ne' medesimi bisogni, perchè la rappresentanza collettiva dell'intera provincia non potrà sostituire il potere municipale e fare essa stessa provvedimenti i quali abbiano valore e obbligazione in tutto il territorio della provincia?

Estendendo questo ragionamento e applicandolo più specialmente al caso concreto, in cui il regolamento in discorso si applica anche ad acque le quali non sono esclusivamente della provincia di Como, ma sono anche d'altre provincie, e in parte persino appartengono a Stati esteri, si poteva più naturalmente dedurre la conseguenza che quegli che doveva fare la legge era il potere che aveva autorità sopra di tutti, vale a dire il potere del Parlamento, il potere che rappresenta l'intera nazione.

Io non credo che sia nemmeno ortodossa in punto di costituzionalità la dichiarazione fatta dal signor ministro d'agricoltura e commercio che, avendo egli riportato l'avviso favorevole del Consiglio di Stato sopra questa questione, la sua responsabilità resta al coperto.

Io porto opinione che, se questo principio si dovesse introdurre nella giurisprudenza costituzionale, la base della Costituzione verrebbe ad essere rovesciata intieramente. Il Consiglio di Stato è un corpo posto sotto l'esclusiva dipendenza del potere esecutivo, esso è persino amovibile; non presenta quindi, nell'interesse della libertà, nemmeno le garanzie che offrono altri poteri, come la potestà giudiziaria. Il Consiglio di Stato, d'altronde, non è il custode della Costituzione, e non credo siavi qui alcuno, a qualunque partito appartenga, il quale voglia abdicare a questa suprema e gelosa prerogativa del potere parlamentare, d'essere egli solo il custode e il depositario delle libertà costituzionali. Se quindi un ministro esce dalla via della Costituzione, se si fa lecito di dare disposizioni, di qualunque siasi natura, che non sieno nelle

sue attribuzioni, potesse egli allegare il consenso, non di un solo Consiglio di Stato, ma di cento Consigli di Stato, non potrà dispensarsi di rendere severo conto del suo operato innanzi all'autorità del Parlamento. Il Consiglio di Stato poteva essere interpellato sulla questione di diritto, poteva dare il suo parere sulle condizioni legali della cosa, poteva dire se, esistendo o non esistendo una legge, era il caso che il potere esecutivo potesse fare un regolamento, ma i confini dell'esercizio delle attribuzioni di quel Consesso sono chiaramente designate dalla stessa legge che l'istituisce; esso dà il suo parere sui regolamenti che il ministro fa in esecuzione della legge, ma non può dare alcuna forza al Governo per fare dei regolamenti in sostituzione delle leggi.

E infatti, guardate come l'onorevole signor ministro di agricoltura e commercio viene a condannare il suo proprio operato e quello del Consiglio di Stato, di cui dice di avere ottenuto il parere. Egli dice che quel Consesso fu d'avviso che si potevano richiamare in vigore le leggi, le quali già avevano corso e valore sulla pesca nel lago di Como. Ma, che vuol dire *richiamare in vigore*? Vuol dire risuscitare un morto; vuol dire precisamente dar vita a ciò che non l'ha più; vuol dire restaurare una legislazione che più non esiste. Ed io dico che il potere legislativo, col concorso del Consiglio di Stato, in quel modo che non può fare una legge nuova, non può nemmeno restaurare una legge, la quale abbia cessato di aver vigore.

Io penso che quest'assunto sia di una verità così evidente, che nessuno lo possa mettere in contestazione; altrimenti, se noi ammettiamo la dottrina contraria, ne verrebbe la conseguenza che tutte le leggi che il Parlamento può fare per sostituire ad altre, le quali non siano più secondo lo spirito del tempo, potrebbero tutte essere dal potere esecutivo impunemente paralizzate, sia facendo una confusione generale delle leggi, sia mettendo in confronto di quelle che il Parlamento vuole vedere attuate quelle altre le quali sono cadute.

Non è vero neppure, stando le cose come furono esposte e come non hanno potuto essere impugnate dal signor ministro di agricoltura e commercio, non è vero neppure che il Consiglio di Stato non introducesse che delle modificazioni, le quali fossero di piccola importanza. Le modificazioni, siano di lieve o di grande importanza, sono sempre un attacco alla integrità delle leggi. Il giudice esclusivo dell'importanza di queste variazioni è quello che solo ha il diritto di fare le leggi, è il Parlamento. Non spetta nemmeno al Consiglio di Stato il dire se le mutazioni che esso vuole introdurre siano o non siano di poco momento.

E qui ancora si rivela il lato debole dell'apologetica del signor ministro. O queste leggi erano in vigore, o non lo erano: nel primo caso dovevano essere rispettate tali quali erano, ed il signor ministro, che le credeva non più consentanee allo spirito dei tempi, doveva venire a presentare al Parlamento uno schema di legge per introdurvi delle modificazioni; se poi non erano in vigore, non aveva egli il diritto di risuscitarle.

Quanto alle pene poi, dirò più specialmente che furono evidentemente violate tutte le disposizioni di quella legge che si vorrebbe addurre come un argomento di analogia per autorizzare l'operato del Ministero. Si dice che è permesso in tutti i regolamenti stabilire pene di polizia; ma io debbo far osservare che, secondo il Codice penale, la confisca non è pena di polizia; anzi, a tenore del medesimo, nelle contravvenzioni di polizia, la confisca non potrà essere pronunziata che nei casi indicati dalle leggi.

Dunque è contrariamente ai testi positivi, solenni, che regolano il nostro diritto pubblico, che si è introdotto in quel regolamento non solo un divieto che non ha alcuna ragione di esistere, e che può, deve anzi essere da ogni cittadino tenuto in non cale, ma si è inserita anche una sanzione penale, la quale non è permessa sotto nessun riguardo, stando al nostro diritto pubblico.

Che poi invece di usare la parola *confisca* siasi adoperata quella di *sequestro*, questo, credo, non cambia la questione. Osservo poi che si dà una definizione così esatta di quest'atto di sequestro, che per i suoi effetti equivale precisamente e letteralmente alla confisca, e che si estende ben anche ad oggetti, i quali potrebbero forse essere l'unica sorgente di esistenza di una povera famiglia, come la barca, per esempio, per una famiglia di pescatori.

Ma, se anche non esistessero altri argomenti, ho fiducia di avere dimostrato che il Governo del Re non poteva farsi forte di ciò che una legge caduta in disusuetudine potesse venire da lui arbitrariamente restaurata.

Ma vi ha di più.

L'onorevole mio amico Castelli ha dimostrato con una serie di disposizioni legislative, che, non già per effetto di sola disusuetudine era caduta quella legge che ora si volle richiamare in vigore, almeno in parte, ma per effetto di espresse disposizioni legislative.

A queste il signor ministro non ha creduto di rispondere, e credo infatti che fosse molto difficile il farlo. Ma io gli farò avvertire che non scema per questo il valore di quest'obiezione, considerando i casi nei quali il Governo austriaco, pure preoccupandosi in Lombardia della sorte della pesca, aveva allestito, secondochè egli narra, due progetti per regolamentare questa pesca.

Il Governo austriaco, il signor ministro lo saprà, era un Governo legislatore, era un Governo assoluto. Le disposizioni ch'egli dava avevano sempre il carattere della sovranità, e quando il signor ministro viene a domandare al Parlamento italiano, se noi vogliamo negare al Governo di Vittorio Emanuele quello che era permesso al Governo austriaco in Lombardia, io rivolgo a lui questa domanda, e gli chiedo s'egli vuole che il Governo di Vittorio Emanuele sia pe' suoi effetti riguardo alla Lombardia ciò ch'era il Governo austriaco. (Bene! Bravissimo! a sinistra)

Dopo quest'osservazione, io credo che ben poco mi resta a dire.

Senonchè, avendo il signor ministro voluto far discendere la questione sopra qualche argomento di pura ermeneutica legale, non posso a meno di rilevare degli errori, i quali non sono assolutamente compatibili in una buona interpretazione della legge.

Parlo dell'interpretazione ch'egli si è permesso di dare alla legge di finanza, per quanto concerne gli articoli 67 e 68.

Io mi appello francamente e lealmente al giudizio di tutti gli uomini che hanno avuto solamente qualche rudimento di giurisprudenza, per dire se sia sostenibile la tesi del signor ministro, interpretativa di questi articoli.

L'articolo 67 dispone (eccone la precisa e letterale disposizione) che « Il Governo regola pure la polizia e fissa i diritti della licenza di pesca nei laghi pubblici, nei fiumi e torrenti. » Poi viene l'articolo 68, e dice: « Non è compresa nella disposizione dell'articolo precedente la pesca nelle acque sulle quali compete ad alcuno una ragione legittimamente acquistata. » *Legittimamente acquistata* poi non vuol dire che s'acquisti a titolo oneroso.

CASTELLI LUIGI. Lo dice la legge.

MOSCA. « Non è compresa nell'articolo precedente la pesca nelle acque sulle quali compete, » ecc.

Il signor ministro dice: quest'articolo 68 si riferisce all'articolo 67, ma non all'intero articolo, bensì soltanto ad una porzione di esso, vale a dire si deve leggere in questo senso: è compresa nella disposizione dell'articolo precedente anche la pesca nelle acque, sulle quali compete ad alcuno una ragione legittimamente acquistata, in quanto concerne la polizia delle acque, ma non è compresa poi questa pesca, in quanto concerne il diritto di pesca.

Ma, *inclusio unius est exclusio alterius*; ed *ubi lex non distinguit, neque nos distinguere debemus*. L'articolo 68 statuisce che la pesca in queste acque non è compresa nell'articolo precedente; dunque non è compresa in nessuna parte di esso, e non soltanto in alcuna parte arbitrariamente assegnata dall'articolo medesimo.

Il principio poi, giustissimo del resto, che in ogni società civile la proprietà, anche la più incontestabile, è soggetta a limitazioni, è certamente un principio sacro, e che io non intendo di contestare; solo voglio contestare che le limitazioni al diritto di proprietà possano essere poste dal Governo.

Esse non possono essere poste altrimenti che per legge, e da una legge, cioè dall'autorità che sola può fare le leggi, dal Parlamento.

Quanto allo stato di cose che ha prodotto quel decreto regio, egli è tale che si mostra evidentemente ingiusto e sconveniente in tutte le sue parti, anche per alcune circostanze di fatto che furono pure accennate dall'onorevole mio amico Castelli. Avviene che nelle stesse acque persone che appartengono ad una provincia siano soggette ad un divieto cui non vanno sottoposte quelle di altra provincia. Dunque la disposizione quale adesso è in vigore, o che almeno s'intenderebbe mettere in vigore, si risolve in gratuite limitazioni di diritti di una parte di cittadini dello Stato, con vantaggio esclusivo di un'altra parte degli abitanti del medesimo Stato, ciò che lede un'altra delle proprietà costituzionali più riverita e più assoluta, voglio dire quella in forza di cui, come tutti i cittadini sono eguali in faccia alla legge rispetto ai pesi, così debbono esserlo riguardo ai vantaggi che ritraggono dalla civile convivenza.

Conchiudo quindi coll'esprimere la mia disapprovazione intorno all'operato del Governo in questa circostanza, e col pregare la Camera a volerla manifestare in modo non equivoco. (Bravo! Bene! a sinistra)

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. L'onorevole signor Mosca, nel rispondere al mio ragionamento, ha adoperato una tattica la quale è troppo antica e conosciuta, perchè possa riuscire efficace, vale a dire quella di esagerare le proporzioni dell'avversario, costruire dei castelli in aria, e poi sfondare delle porte aperte. (*ilarità*)

Egli, per esempio, mi ha fatto dire che, secondo me, si possono fare dei regolamenti senza legge alcuna preesistente; che non vi ha bisogno di legge per fare dei regolamenti; che vi sono delle autorità che senza legge alcuna possono fare dei regolamenti, ed ha trovato che l'esempio che io citava, vale a dire di regolamenti di polizia urbana e rurale, di regolamenti edilizi, era contro il mio assunto, perchè sono tutti regolamenti preceduti da una legge.

Mi pare, o signori, di aver esposto chiaramente alla Camera la distinzione che io faceva.

Io non ho mai detto che l'autorità regolamentare non provenga da una legge. Ancora quando l'autorità regolamentare risieda in determinati poteri, come sarebbe il potere municipale, per la stessa sua natura questa autorità regola-

mentare non sarebbe efficace, se non fosse dichiarata da una legge.

Ma che cosa è questa legge? È una legge la quale dice: « Appartiene ai Consigli comunali di fare i regolamenti di polizia urbana, i regolamenti edilizi, i regolamenti di polizia rurale. » È una legge di poteri, e nulla più. Non è già una legge sopra l'edilità di tutta Italia; non è già una legge sopra la polizia urbana e rurale di tutti i comuni d'Italia; non è una legge sulla materia: voglio dire che i regolamenti di polizia non sono lo sviluppo di una legge generale, ma l'esercizio di un potere conferito da una legge.

Me ne appello al giudizio della Camera. Altro è che il Parlamento faccia una legge di dogana, e poi il ministro delle finanze faccia un regolamento per l'applicazione di questa legge di dogana...

DEPRETIS. Domando la parola

CORDOVA, ministro di agricoltura e commercio... altro è che il legislatore attribuisca al comune l'autorità di fare dei regolamenti, e che il comune faccia dei regolamenti i quali sono vere leggi nei limiti del suo territorio, senza che sieno lo svolgimento di una legge sulla materia, ciò che è molto diverso.

Io diceva che l'onorevole Castelli aveva avuto torto (rimontiamo all'argomento primo) di dire che non si potessero fare dei regolamenti sulla pesca, perchè non vi fosse una legge generale sulla pesca; i regolamenti si possono fare, purchè vi sia una legge che dia facoltà di fare regolamenti sulla pesca. Questo non lo ha mai contrastato; perchè dunque esagerare la mia proposizione?

Infatti nella mia dimostrazione io mi sono impegnato a provare che la legge attribuiva al Governo l'autorità di fare questi regolamenti. . . .

CASTELLI LUIGI. Domando la parola.

CORDOVA, ministro di agricoltura e commercio... che vi erano poteri precedenti. Collo stesso andamento logico l'onorevole Mosca diceva aver io sostenuto che, poichè l'autorità municipale ha la facoltà regolamentare, al modo stesso l'aveva il Consiglio provinciale. Se si leggeranno le mie parole, e d'altronde la Camera le ricorda, io ho detto che, quando un'autorità appartiene al municipio, quando la materia per cui si esercita quest'autorità non interessa un solo comune, ma più comuni aventi interessi identici, era ben naturale che il prefetto (mi sono servito di queste espressioni) e il Governo consultassero il Consiglio provinciale, che è in diritto tutore degli interessi intercomunali, degli interessi che comprendono più comuni della stessa provincia; non ho mai detto che l'autorità regolamentare passava dal municipio alla provincia.

Nel modo stesso ho detto che il Parlamento (e ho fatto appello alla sua prudenza) era abbastanza pratico degli affari pubblici per distinguere da certe finzioni legali la realtà delle cose; che, sebbene un ministro sia sempre responsabile degli atti suoi, anche quando sono appoggiati ad un parere del Consiglio di Stato, tuttavia, se si tratta di quegli atti che si seguono giornalmente con molteplicità grandissima, e che i ministri non hanno pur tempo di leggere, il Parlamento doveva essere indulgente per quel ministro che li aveva sottoscritti dietro il favorevole avviso del Consiglio di Stato.

Il deputato Mosca esagera questa proposizione, e fa sostenere al ministro d'agricoltura e commercio la tesi che il Ministero è irresponsabile quando vi è il parere del Consiglio di Stato. Fabbricando così dei campanili, è facilissimo il demolirli. Nello stesso modo proseguendo, l'onorevole signor Mosca diceva poi, nell'esaminare il parere del Consiglio di

Stato, che esso aveva modificato le leggi del 1765 e del 1774, e che la facoltà di modificare o derogare ad una legge non poteva essere se non se facoltà legislativa; accusava il Consiglio di Stato di aver introdotta la pena della confisca sotto il nome di sequestro, mentre i Codici non pongono la confisca tra le sanzioni penali in materia di polizia.

Osserverò all'onorevole Mosca che io ho rappresentato alla Camera come negli editti del 1765 e del 1774, appunto perchè tutti i poteri erano confusi nel Governo assoluto austriaco, come egli venne ricordando con molto applauso di onorevoli deputati che seggono da quel lato della Camera, appunto, dico, perchè erano confusi dal Governo assoluto austriaco, bisognava sempre distinguere ciò che è legislativo da ciò che è regolamentare, chè ciò che è legislativo appartiene al potere legislativo attuale, e ciò che è meramente regolamentare appartiene al potere regolamentare attuale, semprechè questo potere regolamentare esista, altrimenti tutto diventerebbe legislativo sino alla forma delle maglie delle reti, sino all'orario del giorno in cui si pesca, sino alla maniera con cui debbono essere fatti gli uncini di quell'ordigno che rade il fondo del mare, e tante altre cose che mutano di forma secondo i vari luoghi, e di cui non può occuparsi certamente il Parlamento.

Il Consiglio di Stato, così dissi, ha adottato gli editti del 1765 e 1774, i quali fanno escire le provincie lombarde dallo stato di natura bruta per cui si abusa della libertà di pescare. Questi editti stabiliscono che la pesca nelle provincie lombarde è sottoposta a regolamenti. La facoltà di regolare la pesca sorge dunque da questi editti, e poichè questa facoltà regolamentare dimora presso il Governo, il Governo può modificare la parte regolamentare degli editti del 1765 e del 1774 senza modificare in conto alcuno la parte legislativa. Infatti il Consiglio di Stato non avrebbe mai detto che la pesca poteva ritornare alla libertà bruta, come si pretende nelle provincie lombarde, mentrechè vi erano degli editti che regolavano la facoltà di pescare.

Quanto poi alla tenerezza degli onorevoli Castelli e Mosca di confondere continuamente la confisca con il sequestro, io dirò loro che s'ingannano a partito, e s'ingannano probabilmente per le loro abitudini forensi di vedere perpetuamente in scena questa benedetta confisca che si verificava sotto il Governo austriaco.

La differenza è notevolissima. La confisca, come pena, è inflitta agli effetti del condannato, sia che abbiano servito o no a commettere il reato; e gli oggetti confiscati appartengono all'erario pubblico; ecco il carattere odioso della confisca, per cui il Governo sempre più è interessato a fare delle vittime, a trovare dei condannandi.

Il sequestro è tutt'altra cosa, e non senza una buona ragione il ministro per l'agricoltura e commercio raccomandava sequestro e non confisca.

Il sequestro non è altro se non un mezzo d'assicurare il corpo del delitto, ed il frutto di questo sequestro, invece di andare al fisco, va alla congregazione di carità, e fa che il Governo non sia interessato in conto alcuno nelle condanne.

Cessiamo dunque di fare questa confusione tra la confisca ed il sequestro. Secondo la legge attuale, senz'alcun dubbio, la confisca non è più inflitta per le contravvenzioni non solo, ma neppure per i delitti e per i crimini. Ma il sequestro degli strumenti del reato è ordinato non solo per i crimini e per i delitti, ma anche per le contravvenzioni in *flagranti*.

L'onorevole Mosca ha detto (e le sue parole furono accolte con molto plauso da diversi deputati che forse non ricorda-

vano le mie) che io aveva esclamato: « Come, volete voi togliere al Governo del re Vittorio Emanuele quello che non era negato al Governo austriaco? » E qui ha fatto una filippica contro il ministro per l'agricoltura e commercio (ci chiamo Filippo). (*ilarità*)

A questo modo, disse egli, il ministro vorrebbe esercitare niente meno che tutti i poteri del Governo austriaco, il suo dispotismo.

Io ho detto che, per effetto della legge del 1805, il Governo austriaco voleva regolare la pesca; e quelle cure che si poteva dare il Governo austriaco per la pesca italiana, volete voi che non abbia il diritto di darselo il Governo attuale? Ho reclamato come un diritto ciò che riconosco essere un dovere del Governo attuale.

Vorreste, io diceva, che il Governo di Vittorio Emanuele non abbia ad occuparsi del benessere delle popolazioni, almeno tanto quanto se ne occupava il Governo austriaco, che anch'esso pensava, colla legge del 1805, a fare i regolamenti sulla pesca?

Dunque io prego l'onorevole Mosca a rinunciare a vincermi sopra un terreno, in cui io non ho mai sognato di scendere.

Lo stesso onorevole deputato poi presentava come verità inconcussa alla Camera, combattendo il Consiglio di Stato, che una volta che gli editti del 1765 e 1774 erano caduti in dissuetudine, non avrebbe potuto il potere esecutivo richiamarli in vigore; e diceva: questa è una verità di cui non si può dubitare.

Si può tanto dubitare di questa verità, si è tanto lontani dal dubitare del contrario, che io ricorderò al deputato Mosca che tale questione fu agitata nella giurisprudenza parlamentare francese, e fu risolta nel senso che al potere esecutivo spetta di far cessare le dissuetudini; fu agitata la questione, e tutti coloro che ricordano la storia parlamentare francese me ne faranno testimonianza, in occasione della legge del 26 marzo 1820.

Pubblicata quella legge dei *sospetti* in Francia, furono fatte delle sottoscrizioni da migliaia di cittadini, i quali contribuivano del danaro per le vittime che avrebbe fatto la legge; il Governo, spaventato, non pose la legge in esecuzione; più tardi, sotto Carlo X, si rimproverava il Governo di non aver messo in esecuzione questa legge da parte del partito retrivo, ed il Governo si rifiutava di porla in esecuzione, ed allegava egli medesimo la dissuetudine, la quale abroga la legge solo per questo che implica due consensi, quello del popolo e quello che chiamavano gli antichi giuristi *del principe*; si intende che l'uno e l'altro abbiano rigettata la legge, e siccome le leggi con quello stesso consenso, con cui si fanno, si possono abrogare, e come il consenso può essere egualmente tacito che espresso, si riteneva che ogni volta che il Governo desiste dal dare esecuzione alla legge, e il popolo non la reclama, la legge non può più essere applicata dai giudici.

E la stessa Cassazione francese andò in quell'avviso in tale occasione; ma ritenne il principio che apparteneva al Governo di far cessare la dissuetudine della legge, perchè con esso principio si ottenne il seguente salutare effetto.

Se la legge è cattiva, il Governo non chiamandola in esecuzione, nè reclamandola il popolo, viene a cessare; se la legge è buona e liberale, il Governo non può pretestare la dissuetudine, perchè a lui incombe di farla eseguire. Essendo nel suo diritto, è anche nel suo dovere di far cessare la dissuetudine, ordinando l'esecuzione della legge.

E io mi ricordo che in quella discussione fu citata l'autorità di D'Aguesseau, che anch'essa appoggiavasi a un rescritto

di Traiano a Plinio, che comincia: *Merite hæsisisti*: « Con ragione esitasti, » e segue dicendo che le leggi cadute in disusuetudine possono richiamarsi in vigore dal governatore della provincia, con questa condizione però che non si rendano retroattive e che si abbiano de' riguardi a quelli che, sotto l'impero della disusuetudine, non hanno eseguito la legge stessa. Dunque, lungi dal non potersi dubitare dell'asserto dell'onorevole deputato Mosca, si è del contrario che non è permesso dubitare.

Nè regge l'obbiezione così formolata dal deputato Mosca:

« Se dipendesse dal potere esecutivo il far cessare la disusuetudine di una legge, dove sarebbe l'autorità del Parlamento, che con una legge nuova vorrebbe far cessare una legge antica? »

Signori, in faccia all'autorità del Parlamento, che con una legge espressa abroga la legge antica, non vi è più possibilità di potere esecutivo che voglia far eseguire la legge antica.

In tal caso, non si tratta più di disusuetudine, ma di abrogazione espressa.

Andando poi agli articoli 67 e 68 della legge del 1805, che testualmente danno al Governo l'obbligo di fare il regolamento sulla pesca, spero che l'onorevole Mosca non vorrà dire che il Governo italico del 1805 confondesse in sé tutti i poteri, come il Governo austriaco, di tal che vi fosse a distinguere tra facoltà regolamentare e facoltà legislativa.

Nel Governo italico del 1805, per fare le leggi, vi era un corpo legislativo, vi era un Consiglio di Stato, vi era un Senato del regno d'Italia stabiliti nell'atto costituzionale di Napoleone I, e quindi, quando l'articolo 67 diceva: il Governo farà i regolamenti sulla pesca, come l'articolo 66 aveva detto: il Governo farà i regolamenti sulla caccia, s'intendeva il potere esecutivo.

Perciò, con circolare del 5 ottobre 1805, il Governo s'accinse ad avere le notizie opportune dai prefetti; egli doveva fare il regolamento sulla pesca nello stesso modo che il 21 settembre avea fatto il regolamento sulla caccia.

Riguardo all'articolo 68, non credo che alcuno il quale fermi la sua attenzione sopra questo argomento voglia porre in dubbio che la disposizione dell'articolo 68 si riferisce unicamente al diritto di licenza di pesca, e non mai al diritto supremo appartenente al Governo di regolare la polizia della pesca.

Potete mai immaginare, signori, che un Governo come quello di Napoleone I, il quale nasceva dall'abolizione della feudalità, volesse lasciare i diritti regolamentari, i diritti di polizia in mano dei privati, solo perchè avevano acquistato il diritto di pescare a titolo oneroso? L'avvocato Mosca credeva che non ci fossero queste parole; ma, s'egli ben legga l'articolo 68, le troverà. Quest'espressione di *titolo oneroso* appartiene al diritto feudale dell'epoca della rivoluzione francese, secondo il quale si rispettavano le concessioni a titolo oneroso, mentre si facevano cessare senza compenso quelle che erano state fatte a titolo gratuito. Come mai in un articolo che portava il carattere dell'abolizione della feudalità si avrebbe lasciato in potere dei privati il diritto di regolare la pesca!

L'onorevole preopinante dice che l'articolo precedente, in ciò che concerne il diritto di polizia della pesca, non è applicabile nei casi in cui vi sia diritto di pesca, nei casi di diritto di pesca a titolo oneroso, perchè si tratta di diritti di proprietà che non si possono modificare che in virtù di un atto legislativo.

Credo che il diritto di modificare l'esercizio della proprietà

si possa esercitare da qualunque autorità abbia facoltà regolamentare, quando non esca dai limiti del regolamento. Quando l'autorità municipale dice che la grondaia d'una casa deve avere la tale direzione ed inclinazione, in modo che l'acqua non cada sul marciapiede, non deve il proprietario conformarsi a queste prescrizioni? Quando un regolamento dice: le finestre debbono corrispondere alla porta, non è questo un restringere il diritto di proprietà? Quando un regolamento di polizia dice che le porte interne d'una casa debbono essere di tal dimensione da permettere che vi passino i mobili in caso d'incendio, non è questa una restrizione del diritto di proprietà? Il proprietario dovrebbe poter costruire la sua casa come meglio gli piace.

Dunque il diritto di proprietà può essere ristretto non solo per legge, ma anche per regolamento, e legittimamente, perchè ciò dipende da un principio legislativo, vale a dire dalle disposizioni dei Codici di ogni nazione civile, dell'Albertino, come del francese, come del napoletano, ecc., i quali vi dicono che il diritto di proprietà è quello di usare della cosa propria, come meglio piace al proprietario, purchè non ne faccia un uso vietato dai regolamenti.

Se nel principio legislativo il diritto di proprietà è limitato dai regolamenti, evidentemente può essere ristretto dai regolamenti stessi. Per altro, la ragione di disporre è perfettamente la stessa in ogni materia regolamentare.

Qual è la ragione di essere di ogni regolamento di polizia? È di far sì che la libertà di uno non sia di offesa alla libertà altrui. Quando il regolamento vi dice il modo in cui deve essere disposta la grondaia della casa, è perchè vuole che il diritto di proprietà di colui che ha la casa, ed il tetto, e le tegole, non sia di offesa al diritto di proprietà di colui che ha il cappello ed il parapigioggia (*Ilarità*), sopra cui non deve cadere un torrente d'acqua.

Ora, signori, in materia di pesca è la stessa cosa. Il diritto di proprietà di colui che nel litorale *A, B, C* può pescare, non deve essere di detrimento al diritto di proprietà di un altro, oppure al diritto comune di tutti i cittadini che possono pescare nei punti *E, F, G*, e se si prendono delle precauzioni ad oggetto che la pesca non sia esaurita, non deve il proprietario dei punti *A, B, C* nuocere alla proprietà di coloro che sono nei punti *F, G, H*, i quali vogliono conservare il pesce, e si mettono dal lato della ragione e dal lato dell'interesse pubblico.

Dunque la ragione di regolare la pesca, anche quando è data alla proprietà privata, è la stessa precisamente per cui si regola la disposizione delle grondaie, delle finestre e delle porte delle case.

Quindi l'articolo 68 non ha potuto riferirsi che al diritto di percepire un provento per le licenze di pesca, non mai al diritto di regolare la pesca, che rimane sempre al potere regolamentare della pubblica autorità.

L'onorevole deputato Mosca mi ricordò, e di questo lo ringrazio, una particolarità importante; dopo quanto ho ora osservato alla Camera, egli potrebbe dire: se voi volete conservare il pesce, perchè costringete soltanto quelli della provincia di Como?

Io risponderò all'onorevole Mosca che il regolamento stesso, che è stato fatto per la provincia di Como, sarà pure applicato alle provincie di Valtellina, di Novara e di Milano; di più: che non vi è alcuna ragione di scostarsi dal regolamento, perchè una porzione delle acque del lago Maggiore appartiene al cantone Ticino.

Prima di tutto, la legge, non del 1740, come diceva l'onorevole Castelli. . . .

CASTELLI. (*Interrompendo*) Perdoni, ho detto la legge del 1849.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Mi pareva che parlasse di una legge di un secolo fa. Mi perdoni, se mi sono ingannato.

Dunque la legge ticinese del 1845 è perfettamente analoga al regolamento fatto per la provincia di Como, perchè coloro che fecero gli studi su di esso ebbero presente tal legge: per le piccole differenze che vi potevano essere, il ministro per l'agricoltura si mise in relazione con quello degli esteri, il quale fa le opportune pratiche col Governo del cantone Ticino, come si fa ogniquale volta vi sono delle acque internazionali per le quali bisogna stare ai rapporti diplomatici.

Poniamo anche che non vi fosse nel cantone Ticino la legge del 1845; ma, signori, perchè del bene che facciamo noi non dovranno pure approfittare altri Italiani, solo perchè non sono del regno, perchè sono Ticinesi? Con queste idee non è l'Italia che faremo, non vi è progresso possibile. Quando il cantone Ticino non avesse regolata la pesca, dobbiamo regolarla noi; e del bene che procuriamo a noi fare partecipi anche il nostro prossimo, il quale pure è italiano. Certamente alcuni dei nostri pesciolini potranno andare al di là di Canobbio, a Magadino; alla buonora, non permetteremo noi per questo che sia spopolato il lago Maggiore: che se poi le barche del cantone Ticino passeranno nelle acque di Canobbio, ed entreranno nelle nostre acque, allora saranno soggette alle penalità dei nostri regolamenti.

Per conseguenza non sarebbe nemmeno una ragione la mancanza di legislazione nel cantone Ticino; mancanza che, ripeto, non esiste, perchè il cantone ha provveduto colla legge del 1845.

Prima di lasciare ad altri la parola, risponderò all'onorevole Musolino, il quale m'interpellava ieri intorno alla pesca della tonnara di Bivona.

La Camera ricorderà che l'onorevole Musolino sosteneva innanzi a lei una petizione dei comuni di Monteleone e Pizzo per la pesca della tonnara di Bivona, che attualmente è tenuta dai duchi di Monteleone. Egli reclamava per effetto dei principii generali di giurisprudenza demaniale, sostenendo che la pesca in mare, essendo di demanio pubblico, non poteva essere tenuta in proprietà dai duchi di Monteleone. A questo suo reclamo fu risposto da alcuni onorevoli deputati che non si poteva mettere in dubbio la proprietà, la quale poteva essere stata concessa anche nelle acque pubbliche.

La Camera ordinò che le petizioni dei comuni interessati fossero trasmesse al Ministero. Andarono dapprima al Ministero della marina, poi accortosi quel Ministero che la pesca anche marittima apparteneva a quello d'agricoltura e commercio, vennero a questo.

Fu scritto alla luogotenenza. La luogotenenza si rivolse alla prefettura.

Rivoltasi la luogotenenza alla prefettura, gli interessati, avendo conoscenza di queste ricerche che si facevano per parte del Governo, mandarono una memoria in istampa accompagnata da documenti, dai quali risultano delle concessioni della tonnara di Bivona a cominciare dal secolo xv, epoca in cui fu fatta una concessione a Luigi Caracciolo.

Da questi documenti balenava, però, o signori, una specie d'interruzione nel possesso di quella tonnara, la quale determinò il Ministero a fare delle ulteriori ricerche, perchè, cogliendo occasione dalla forma che aveva presa la discussione della Camera, vale a dire che vi fosse concessione (non era posto in dubbio il diritto dell'attuale possessore), questi si era limitato a presentare i suoi titoli d'acquisto, e nulla più.

Avendo ricercato ulteriormente per il fatto dell'interruzione di possesso che risultava dall'istessa memoria in istampa, io venni a trovare che dal 1809 al 1816 la tonnara di Bivona non fu posseduta dall'attuale titolare, e non solamente fu effetto ciò di un avviso del Consiglio di prefettura, ma fu effetto d'una decisione presa in Consiglio di Stato dal re Gioachino, colla quale la tonnara stessa era avocata al demanio, ed attribuita poi alla costruzione della strada che si faceva nella Calabria Ulteriore.

Trovai che nel 1817 il duca di Monteleone prendendo argomento da certi rescritti sovrani, coi quali erano state restituite le tonnare di Linfreschi, di Alicosa e di Agropoli, domandò anch'egli la restituzione della sua; e quest'affare fu mandato alla Corte dei conti, e che nonostante l'avviso del Pubblico Ministero contrario alla domanda del titolare, la Corte dei conti portò parere che si dovesse restituire al titolare questa tonnara, dietro di che intervenne il rescritto dello stesso anno 1817 che restituiva detta tonnara. Non ho potuto vedere la motivazione dell'atto sovrano che nel 1809 l'aveva attribuito al demanio. Sono stato quindi a ricercare di nuovo i documenti, ed ho domandato che mi fosse trasmessa una delle tante copie che vi sono in Napoli delle decisioni della Commissione feudale, che ancora non ho potuto avere.

Nello stato attuale della questione, in conseguenza, io vi debbo dire che il possessore di questa tonnara fu considerato illegittimo nel 1809, e che essa fu richiamata al demanio pubblico; e che nel 1817, epoca della restaurazione borbonica, in cui si procurarono demolire tutte le rivendiche che si erano fatte a danno dei feudatari nell'epoca del decennio, anche questa, ad esempio di ciò che era intervenuto per le tonnare di Agropoli, di Alicosa e di Linfreschi, fu restituita all'antico titolare.

Quando io avrò gli elementi in poter mio, formerò un criterio che contribuirà a determinarmi nella proposta, che un giorno o l'altro, nell'interesse dell'agricoltura e dell'industria estrattiva, sarò nella necessità di presentargli al Parlamento, essendo mia opinione che, salvi sempre i dritti legittimamente acquistati, non si debba lasciare alla tirannide il vantaggio di avere una continuazione di sistemi, e che non si debba sempre incorrere nella colpa vecchia del liberalismo, di divorare i propri figli, e di assolvere troppo facilmente gli atti delle tirannidi precedenti.

MOSCA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

MOSCA. Io non posso accettare l'accusa di avere avuto ricorso alla tattica di scambiare le parole dell'onorevole ministro per farmi degli argomenti arbitrari onde confutarlo. Non posso impugnare che io l'abbia forse frainteso. Come il ministro si è appellato alla memoria della Camera per ristabilire il valore delle sue espressioni, io faccio altrettanto, perchè essa possa giudicare se io ho, oppure non ho scambiate quelle espressioni. Ma respingo, anche nel caso che ciò fosse avvenuto, l'accusa di essermene voluto servire come di un argomento illegittimo di confutazione. Debbo poi rettificare io stesso, per la medesima ragione, sebbene non credo vi fossi incorso, un errore, esprimendo il mio concetto riguardo alle leggi cadute in dissuetudine. La teoria e gli esempi arrecati dall'onorevole ministro riguardo all'obbligo che ha il Governo relativamente alle dissuetudini, se è intesa in un certo senso perfettamente legale e normale, mi guarderei bene dal combatterla.

Io riconosco e anzi esigo che il Governo si opponga *totis viribus* alle dissuetudini; ma altra cosa è che esso abbia il

dovere di opporsi alle dissuetudini, mantenendo l'osservanza delle leggi, e altro è che, quando la dissuetudine, secondo i principii di diritto, si è verificata, o quando il diritto in qualunque modo è cessato, sia pur anche per semplice dissuetudine, il Governo possa richiamare in vigore la legge caduta in sola tacita dissuetudine.

Questo è il diritto che io impugno al Governo; non è il primo. Il primo non solo lo riconosco, ma lo credo uno dei doveri più precisi di un ben ordinato Governo.

Non posso invece accogliere la distinzione del signor ministro per far apprezzare la differenza che passa tra sequestro e confisca.

Egli dice che la diversità essenziale tra sequestro e confisca consiste in ciò, che nel primo si dispone degli oggetti sequestrati a beneficio dei poveri, seppure anche in ciò rendo esattamente il suo pensiero, mentre invece nella seconda gli oggetti confiscati vanno a profitto dell'erario.

Io credo che quando lo Statuto ha sancita l'inviolabilità del diritto di proprietà, ciò fece in un modo assoluto, e non in relazione soltanto del giovamento che può avvenire a colui che lo viola.

Per me non importa, se sono spogliato della mia proprietà, che chi me ne spoglia ne faccia profitto egli stesso, o ne disponga a profitto di altri.

Se vogliono capacitarsi di questa verità, con un esempio molto evidente, dirò che il Governo austriaco, il quale è ritenuto come Governo confiscatore per eccellenza, non profittava mai né di sequestri, né di confische, né di multe, perché tutte indistintamente, in modo diverso da ciò che è stabilito nel Codice penale patrio, andavano a favore delle classi povere. Questo adunque stabilisce che il diritto di proprietà è indipendente dall'erogazione dell'oggetto confiscato.

Del resto la parola *confisca* esiste nelle nostre leggi; il Codice penale parla espressamente di confisca di oggetti, massime di quelli che servirono alla consumazione del reato; non credo quindi che si debbano elevare tanti scrupoli per questa espressione.

Riguardo alla legge del 1805 io mi rimetto al giudizio della Camera, se quella legge, che è legge di finanza, congiuntamente alla dissuetudine, possa stare a fronte delle disposizioni posteriori del Governo austriaco, le quali hanno dato un valore identico, sia alla esistenza o meno della consuetudine contraria alla legge, sia del valore delle disposizioni di finanza del 1805. Finora non è stato risposto agli argomenti positivi adottati dal deputato Castelli.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Depretis.

DEPRETIS. Io dichiaro che non conosco di questa controversia se non quanto ne ho sentito in questa Camera: non ho visto il regolamento, del quale si parla, e non posso giudicarne; sarà ottimo, le sue disposizioni saranno savissime, ma la questione che più interessa non è questa. Quello che più importa è di vedere se fondata è l'accusa gettata dall'onorevole interpellante contro il ministro, comechè abbia emanato un decreto non costituzionale. Per mia parte debbo quindi osservare che la lunga ed eloquente digressione fatta dall'onorevole ministro per dimostrare l'antichissima floridezza e l'utilità grandissima della piscicoltura, come pure le sue dotte argomentazioni per dimostrare la necessità di regolare con opportuni e solleciti provvedimenti l'industria sulla pesca, sono affatto fuori di luogo.

Infatti, io credo che nessuno può mettere e mette in dubbio l'utilità di aumentare i mezzi di alimentazione del popolo e l'aumento di questo ramo di ricchezza nazionale, come a nessuno che per poco conosca i paesi dove sono

acque e pescatori può venire in mente che si possa lasciare la libertà di questa industria senza regime, soprattutto sulla pesca marittima, poichè occorrono urgenti provvedimenti in alcune parti d'Italia, per esempio sulle coste ed isole della Toscana, ove o sono leggi assolutamente incomplete ed insufficienti od inosservate, o non ve ne sono punto, per modo che veramente grandissima è la necessità che il Governo porti la sua attenzione su questa materia e provveda il più presto possibile.

Ma questi due punti, torno a dire, sono affatto fuori di controversia; la questione verte unicamente sopra un punto costituzionale, se, cioè, pel regime della pesca in Lombardia, il Governo poteva provvedere per legge o per semplice regolamento. Su questo punto osserverò di passaggio che la materia è di carattere eminentemente legislativo. Trattasi di regolare l'esercizio delle facoltà personali dei cittadini, o l'esercizio dei loro diritti; imporre dei doveri sociali con sanzioni penali. Occorre dunque una legge. Del resto, tutti i paesi hanno vere leggi sulla pesca. Il Piemonte antico, come la Francia, la Svizzera, hanno leggi, come gli altri paesi, sulla pesca.

Ora il signor ministro cominciava col farci una confessione, la quale io ho sentita, glielo dico schiettamente, con molto piacere. Egli ci ha detto che nella grande quantità di regolamenti che gli passano davanti, dovendo provvedere ai molteplici affari del suo Ministero dell'agricoltura e del commercio, questo regolamento appunto era passato sotto la sua firma, senza che egli avesse avuto il tempo di esaminarlo e di studiarlo. Egli firmò il decreto d'approvazione in buona fede, e per atto di fiducia in chi glielo aveva messo dinanzi. Io mi permetto di credere che se un'altra volta un regolamento simile verrà presentato, il signor ministro si darà il fastidio di esaminarlo e ponderarlo maturamente, perchè non posso pensare che egli abbia inclinazione a fare per regolamenti ciò che facilissimamente può fare per legge. Diffatti, quando un ministro presenta alla Camera una legge, come sarebbe quella d'un ben elaborato regime della pesca, egli è sicuro di vedere la Camera occuparsene con amore, senza distinzione di parte politica, e di vederla approvata prestissimo.

Queste sono questioni affatto fuori del campo politico, ed in tutti noi è comune il desiderio di aiutare il Governo nelle sue proposte favorevoli allo sviluppo della produzione e della industria nazionale. Conseguentemente un ministro debbe reputarsi felice quando può presentare alla Camera simili proposte; egli è sicuro di ottenere lode ed unanime approvazione.

Ma, o signori, se il Ministero vuole agire, come nel caso attuale, senza l'aiuto e l'annuenza della Camera, egli corre pericolo di offenderne l'autorità, e di lederne le attribuzioni, e di sollevare le gravissime questioni di competenza costituzionale. Così avvenne nel caso presente; la questione costituzionale fu sollevata gravissima, e per lo meno molto dubbiosa.

Il signor ministro ha tentato di difendersi, e nel suo secondo discorso, al quale confesserò che la sovrabbondanza delle parole mi ha impedito di prestare continua e non interrotta attenzione, nel suo secondo discorso, dico, rettificò il primo, che aveva forse in qualche parte frainteso, come l'onorevole Mosca. Anch'io aveva creduto che il signor ministro volesse sostenere che vi siano due sorta di regolamenti, dei quali uno presupponesse necessariamente l'esistenza di una legge, dalla quale o dovesse ricevere autorità di provvedere, o di cui fosse il necessario complemento d'esecuzione.

L'altra specie di regolamenti pareva che il signor ministro la credesse di competenza del potere esecutivo, per sua naturale autorità, senza bisogno di legge qualsiasi sulla quale l'autorità del Governo avesse fondamento.

Io, questa dottrina, dico la verità, non la posso ammettere; sarebbe una teoria fatale che metterebbe in pericolo tutto il sistema che ci regge. No: non ci può essere regolamento senza fondamento esplicito e chiaro nella legge; questa è la sola dottrina ammissibile in un Governo costituzionale.

Ma il signor ministro, rettificando, e spiegandosi più chiaramente nel suo secondo discorso, tuttavia persisteva nel ragionamento, col quale, pareggiando la provincia ai comuni, voleva assimilare il regolamento sulla pesca ai regolamenti di polizia locale o edilizi.

Il confronto non regge assolutamente.

No, o signori, il confronto non regge, perchè a tutti è noto che i regolamenti edilizi e di polizia locale sono espressamente contemplati nella legge comunale nel modo più chiaro e più formale.

Infatti, l'articolo 84 della legge 23 ottobre 1859 stabilisce che il Consiglio comunale delibera sui detti regolamenti.

L'articolo 152 della stessa legge concede al Governo l'approvazione di quei regolamenti, sentito il Consiglio di Stato, e l'articolo 159 autorizza a punire i contravventori con pene di polizia.

Tutto è dunque previsto e regolato dalla legge.

Ma il caso che stiamo discutendo è completamente diverso.

Il ministro diceva che, quando si tratta d'interessi di parecchi comuni che formano una provincia, subentra all'autorità comunale la rappresentanza della provincia. E aggiunte poi che in ogni caso il Governo può, sopra questi interessi e sopra il regolamento che li riguarda, sentire il Consiglio provinciale.

In quanto al semplice parere del Consiglio provinciale, la cosa è molto diversa. Il Governo può interrogare il Consiglio provinciale; l'articolo 168 della legge comunale contempla questo caso.

Il Governo sente i Consigli provinciali su tutti gli interessi pubblici, sui quali egli creda di consultarli. Tutti abbiamo visto diversi oggetti d'interesse pubblico sottoposti all'esame dei Consigli provinciali, e ne citerò uno gravissimo: la legge forestale. Ma che perciò? Questa legge, questo progetto era forse di competenza regolamentare, o non doveva essere approvato per legge? È troppo chiaro che quel progetto non poteva essere approvato che per legge, perchè era di carattere essenzialmente legislativo, precisamente come la legge sulla pesca, sulle miniere e sulla caccia.

Ma qui non trattasi di parere del Consiglio provinciale; il regio decreto che approva il regolamento parla di deliberazione del Consiglio. Ora, qual è la legge che dà al Consiglio facoltà di deliberare ed al Governo facoltà di approvare un regolamento simile?

Questa legge non esiste.

L'articolo 147 della legge 23 ottobre 1859 definisce con precisione le materie sottoposte all'amministrazione provinciale. La pesca non vi è compresa.

L'articolo 165 della legge stessa dichiara la competenza del Consiglio provinciale, e nemmeno questo articolo autorizza una deliberazione di un regolamento sulla pesca.

Insomma, non si trova nella legge comunale e provinciale vigente, invocata precisamente nel decreto reale con cui si approva il regolamento in discussione, nessuna disposizione che nemmeno indirettamente autorizzi il Governo ad invocarla, e di metterla siccome fondamento alla sua autorità per

impartire l'approvazione e dare forza legale al regolamento di cui si tratta.

Su questo mio ragionamento, che mi pare chiarissimo, io prego la Camera di fermare la sua attenzione.

Ma il signor ministro dice: in ogni caso abbiamo la legge del 1805 del Governo italiano; questa legge dava facoltà al Governo di regolare con semplice disposizione regolamentare tutto quanto si riferisce alla pesca.

Veramente comincia ad esservi il dubbio se questa legge sussista; avete l'onorevole Mosca, egregio giureconsulto della Lombardia, e l'onorevole Castelli, che sappiamo versatissimo nella legislazione colà vigente, ed entrambi impugnano con argomenti, che mi paiono seri molto, la efficacia di questa legge; per me basta il solo dubbio, e dico che, in caso dubbio, era dovere del Governo di invocare una disposizione legislativa.

Dirò di più: io credo sommamente pericoloso il precedente di appoggiarsi a vecchie leggi, inosservate e dimenticate, che emanarono dai Governi antecedenti retti con altri principii, per venire a promulgare regolamenti sopra materie di ordine legislativo. Anche questo sistema io lo credo biasimevole, e non posso ammetterlo.

Infine poi il ministro ci veniva spiegando che il nuovo regolamento non era che la riproduzione dei regolamenti e delle leggi antiche sulla pesca, ch'esso non ha fatto che richiamare in vigore.

Ma come va allora che queste disposizioni vengono variate col nuovo regolamento?

Quand'anche si voglia ammettere che il Ministero potesse richiamare in vigore questi regolamenti per la parte che non subiscono variazione, pare indubitabile che per le parti mutate il Ministero non aveva certo facoltà, e quindi fece atto illegale.

Ma v'ha di più. Se tale era veramente l'intenzione del ministro; se voleva valersi delle leggi vigenti in Lombardia, o richiamarle in vigore, come avvenne che nel decreto reale, col quale si permise di approvare questo nuovo regolamento sulla pesca, egli, il signor ministro, non si attenne alla formula consueta?

Quando si fa un decreto, vi si dice nel preambolo: *Vista la legge tale, ecc.*; ma il Governo ha egli citato la legge italiana del 1805, o le vecchie leggi lombarde? No, o signori; ha citato la deliberazione del Consiglio provinciale di Como, che non era punto competente a deliberare su questo argomento, perchè la legge non lo autorizza che a manifestare un voto su questa, come sopra ogni altra questione sulla quale è consultato dal governatore, e cita la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, nella quale non si rinviene disposizione alcuna che autorizzi il Consiglio provinciale a deliberare, o il Governo ad approvare un regolamento come quello che si sta discutendo.

Qui dunque, mi si permetta di dirlo, c'è stato della leggerezza, della precipitazione, e pur troppo c'è stato, a mio avviso, una violazione della legge ed un'infrazione dello Statuto. L'approvazione del regolamento sulla pesca è illegale.

Ora io prego la Camera e lo stesso Ministero, nel quale, torno a ripeterlo, non posso supporre propensione a fare per regolamento quello che facilissimamente può fare per legge, io li prego di riflettere seriamente all'importanza di questi oramai troppo frequenti provvedimenti del Governo, nei quali si dimentica l'articolo 5° dello Statuto, nel quale è detto troppo chiaramente che il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere. Io vorrei

che quest'articolo fosse scritto a grandi caratteri in tutti i dicasteri, perchè non fosse mai dimenticato.

E dico questo apertamente, perchè le dimenticanze, per non dir altro, si fan troppo frequenti, mentre le disposizioni della legge fondamentale sono chiarissime, e le stesse pochissime eccezioni consentite dalle leggi, eccezioni che confermano il rigore della regola, mostrano come il male si vada facendo ogni giorno più grave.

Io accenno ai crediti supplementari.

La legge dice che nei casi di necessità ed urgenza il Governo ha facoltà di aprire crediti supplementari negli intervalli delle Sessioni, e vediamo che il Governo usa largamente di questa facoltà non solo negli intervalli delle Sessioni, cioè tra una Sessione e l'altra, ma ben anche durante la semplice proroga di una Sessione. Ma passi ancora questo; se ne usa alla vigilia della riapertura della Sessione, cioè pochi giorni prima. In verità, se la lettera della legge può credersi rispettata, certo lo spirito n'è assolutamente violato. Ma come questo non basti, anche noi vediamo delle disposizioni riconosciute d'ordine legislativo dagli stessi ministri, prendersi per semplici decreti e senza l'intervento del potere legislativo.

Per citare un caso, nella discussione degli uffici sui decreti del ministro della guerra intorno all'avanzamento degli ufficiali, il ministro fa questi decreti, d'ordine evidentemente legislativo, egli stesso lo ammette, vi dà esecuzione, poi li presenta alla Camera per la sua sanzione.

Ma chi ha dato al ministro la facoltà di far leggi quando non è radunato il Parlamento? Come può egli permettersi di usurpare le funzioni intangibili del potere legislativo?

La legge determina due soli casi in cui il Ministero può far eccezione alla regola generale sancita nell'articolo 5° dello Statuto, e questi casi sono quando occorrono crediti supplementari, nei soli casi d'urgenza e di necessità, e nel solo intervallo delle Sessioni e quando si tratta di tariffe daziarie.

In questi casi il Ministero, sotto la sua responsabilità e salvo l'approvazione del Parlamento, egli può fare disposizioni che hanno forza d'obbligare i cittadini come leggi; negli altri casi non può farlo.

Io prego quindi la Camera ed il Ministero di riflettere che la salvaguardia delle nostre libertà e del nostro avvenire sta nell'osservanza stretta, rigorosa dello Statuto.

Io non so capire come per certe inesplicabili manie d'autorità e di potere, per non so qual disegno di costituire un Governo che si vuol chiamar forte, perchè fa più di quello che deve e può fare, e che in fatto prepara la sua debolezza, si adottino tanto leggermente delle disposizioni, le quali o tardi o tosto daranno luogo ad un contrasto tra l'autorità parlamentare ed il potere esecutivo. Non camminiamo su questo pendio. Abbiamo nella storia contemporanea esempi che ci debbono ritrarre da questa via pericolosa. Abbiamo veduto qual frutto abbiano recato in Francia simili tendenze del Governo, fomentate da soverchia condiscendenza del Parlamento. Vediamo invece in Inghilterra, dove il potere legislativo si tien elevato al suo alto posto, e dove il Governo è più forte che mai, e l'autorità della legge e la libertà del paese non è mai messa in dubbio da nessuno.

Scongiuro adunque la Camera ed il Ministero a voler fare in modo che anche il dubbio di quei pericoli non possa sorgere fra noi, e nella questione attuale a voler modificare le sue idee in senso favorevole ai principii del diritto costituzionale.

Io non voglio fare una proposta; solo pregherò vivamente il signor ministro d'agricoltura e commercio, il quale debb'essere amico quant'altri della incolumità delle prerogative parlamentari, a presentare un disegno di legge, in cui sia san-

zionato il regolamento ideato, e che al certo sarà buono, pel regime della pesca dei laghi della provincia di Como.

PRESIDENTE. Il deputato Castelli ha facoltà di parlare. *Voci.* La chiusura!

PRESIDENTE. Si alzino in dieci, ed allora porrò ai voti la proposta di chiusura.

CASTELLI LUIGI. Debbo pure avere il diritto di dichiarare se sono o non sono soddisfatto della risposta che mi ha dato il signor ministro. Perciò credo che non mi possa essere interdotta la facoltà di parlare.

Dichiaro adunque nettamente che non sono per nulla soddisfatto della risposta che mi venne fatta dal signor ministro.

Deploro che le cose rimangano in quello stato ch'io enunciava nella conclusione del mio discorso. Avvi un regolamento sulla pesca che si dice deliberato dal Consiglio provinciale di Como; e quando si verrà ad applicare la legge, noi domanderemo dov'è il regolamento che è stato deliberato da questo Consiglio provinciale.

Negli atti del medesimo questa deliberazione non si trova; non è solamente un errore di data, come io accennava, e come volle far credere il signor ministro, ma è una supposizione di fatti.

Nella seduta del 21 settembre 1860 il Consiglio provinciale di Como ad unanimità, dietro proposta del commissario regio, dichiarò di ritenersi incompetente a prendere qualsiasi deliberazione. Che se vi fosse questo regolamento, allora osterebbe ancora l'altra difficoltà della manifesta incompetenza del Consiglio provinciale, e quindi vi osterebbe l'articolo 214, che dichiara *ipso iure* invalidi gli atti fatti dai Consigli provinciali fuori della loro competenza; ed osterebbe ancora un'altra difficoltà, cioè l'articolo 220, perchè questo regolamento, che fu presentato nella seduta del 21 dicembre 1860, non è che l'identico che fu pubblicato col decreto del 25 agosto 1861.

Ora, l'articolo 220 della legge provinciale stabilisce che l'approvazione, cui sono soggetti alcuni atti dell'autorità provinciale o comunale, non autorizza il Governo ad introdurre modificazioni o a dare disposizioni diverse da quelle proposte.

Questo regolamento, approvato con decreto del 25 agosto 1861, contiene delle disposizioni diverse da quelle che erano contenute nel regolamento discusso, ma non approvato dal Consiglio provinciale di Como.

Vedono, signori, quanta violazione di legge presenti questo regolamento; vedono che in pratica, quando si rimetterà all'autorità giudiziaria l'applicazione di questo decreto, noi potremo opporre che il regolamento non esiste, e che per conseguenza non può essere applicato; potremo opporre ancora che la pena comminata in quel regolamento non può sussistere. (*Segni d'impazienza*)

Voci. La chiusura fu appoggiata.

PRESIDENTE. L'interpellante ha diritto di conchiudere.

CASTELLI LUIGI. Il signor ministro dice che non è confisca. O è confisca, o non è confisca: se è confisca, osta la legge penale a che possa essere applicata per contravvenzioni al regolamento; se non è confisca, è una nuova pena che il Governo ha inventata. Ora io domando: quale è la legge che autorizza il Governo in via regolamentare ad inventare delle pene?

Conchiudo adunque che, col massimo mio dispiacere, rimangono le cose nello stato di disordine, in cui annunciava che sarebbero state nelle conclusioni del mio discorso.

Osservo ancora da ultimo che male si appoggia il Governo

alla legge di finanza del 1805, perchè trovava quel fondamento che gli sfugge negli editti del 1765 e 1774. Io ho già prodotte le disposizioni legislative colle quali furono aboliti quei due decreti; potrei riferire le parole del secondo, nel quale si dice che non si possono ritenere in vigore, che si disdice la pubblicazione dei regolamenti coi quali il Governo o delle delegazioni provinciali di Como avevano modificato quel divieto stabilendo sanzioni penali che non possono venire che dalla superiore autorità legislativa. Si riconosceva dunque che si doveva regolare per legge.

L'editto del 1765, che il Governo ha riprodotto in forma di regolamento, era una legge. Il tenore poi della legge, non del 1745, ma, come diceva ieri, del 15 luglio 1849, con cui fu regolata la pesca nel cantone Ticino, è presso a poco identico a quello del regolamento stato sanzionato con decreto reale.

Ora io domando se in un paese libero, come è il cantone Ticino, si debba fare per legge ciò che in un paese egualmente libero si fa per regolamento.

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Non essendosi fatta alcuna proposta, la discussione non ha seguito.

PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO PLUTINO E DI ALTRI PER COSTRUZIONE DI FERROVIE IN CALABRIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama lo svolgimento della proposta di legge fatta dal deputato Plutino e da altri deputati per accordare alla società Adami la costruzione di tronchi della ferrovia calabrese.

Questo disegno di legge consta dei due seguenti articoli:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad accordare ai signori Adami e soci, concessionari, in forza della legge 28 luglio 1861, della costruzione delle ferrovie della Sicilia e delle Calabrie, l'appalto di un tronco della ferrovia calabrese da Taranto e d'uno da Reggio, alle stesse condizioni che sono accennate nell'articolo 25 della convenzione 30 aprile 1861, approvata colla legge precipitata.

« Art. 2. La spesa pei lavori necessari non potrà per altro eccedere i cinque milioni. »

Il deputato Plutino ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.

PLUTINO. Dopo una discussione così profonda, non oso abusare della pazienza della Camera. Invece di fare lo svolgimento, le rivolgo addirittura la preghiera di prendere in considerazione la legge che ho proposta, riservandomi di parlare, o se sorgerà qualche oppositore, o dopo che sarà passata agli uffizi, quando verrà in pubblica discussione.

Ho fiducia in un voto favorevole della Camera, la quale, senza dubbio, si è fatta capace dell'importanza e dell'urgenza della proposta che facciamo; e intanto cedo la parola all'onorevole deputato Romeo.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Dal mio collega il ministro dei lavori pubblici, che fu costretto per ragion di servizio a rimanere assente dalla Camera, ho ricevuto incarico di dichiarare che aderiva alla proposta del deputato Plutino.

PRESIDENTE. Il deputato Romeo ha sentito che il ministro pei lavori pubblici, per bocca del ministro d'agricoltura e commercio, accetta questa proposta?

ROMEO PIETRO. Se la Camera, senza sentire lo svolgimento della legge da noi proposta, vuol prenderla in considerazione, io rinunzio alla parola. (Si! si!)

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia prendere in considerazione questa proposta di legge.

ROMEO PIETRO. E dichiararla d'urgenza.

PRESIDENTE. Questo verrà dopo. Ora si mette ai voti la presa in considerazione.

(È approvata.)

Il deputato Romeo fa istanza perchè sia questa proposta decretata d'urgenza.

(È decretata d'urgenza.)

PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UNA PROPOSTA DEL DEPUTATO NINCHI RELATIVA ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI NELLE MARCHE.

PRESIDENTE. Segue ora lo svolgimento della proposta di legge del deputato Ninchi, relativa alle amministrazioni provinciali nelle Marche, del seguente tenore:

« *Articolo unico.* Le attuali attribuzioni delle amministrazioni provinciali nelle Marche proseguiranno a restare invariate, come già lo restano nelle Romagne e nell'Umbria, fino a che non saranno per legge poste in vigore nuove disposizioni generali per tutte le provincie del regno. »

Il deputato Ninchi ha la parola.

NINCHI. Domando solamente che questa proposta venga rimessa alla Commissione incaricata di riferire alla Camera sul progetto di legge per le modificazioni alla legge amministrativa testè presentato.

PRESIDENTE. Perchè sia inviata alla Commissione, bisognerebbe che la Camera avesse prima deliberato di prenderla in considerazione.

NINCHI. Prego la Camera di prenderla in considerazione, e mandarla a quella Commissione, perchè il progetto del ministro dell'interno si uniformi alla mia proposta.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intende prendere in considerazione questa proposta.

(La Camera approva.)

Sarà inviata alla Commissione che si occupa delle modificazioni alla legge 25 ottobre 1859.

INCIDENTI SULL'ORDINE DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Siccome non è presente il ministro delle finanze, e neppure il commissario regio, lasciando il progetto che riguarda la tassa sui beni dei corpi morali, passeremo, se non si fa ostacolo, alla proposta di legge che riguarda la soppressione di alcuni comuni nelle provincie di Milano e di Cremona.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola. . . .

DEPRETIS. Domando la parola.

Nell'occasione in cui si discute la riunione di alcuni piccoli comuni della Lombardia, era mia intenzione di muovere un'istanza all'onorevole ministro dell'interno, perchè volesse sanzionare provvedimenti simili, già adottati nella Camera subalpina relativamente all'unione, reclamata da diversi comuni, anche nelle antiche provincie dello Stato, e più ancora per la rettificazione dei limiti tra comuni vicini. Ma non essendo il signor ministro presente, io non posso che manifestare, siccome manifesto, il mio desiderio di vedere i ministri al loro banco, quando si discutono progetti del loro dicastero.

MASSARI. Faccio osservare al deputato Depretis che pur questa mattina il ministro dell'interno ha presentato una proposta di legge che si riferisce precisamente ad uno degli argomenti cui egli accennava.

DEPRETIS. Domando la parola.

MASSARI. Mi permetto poi di fargli notare che l'assenza dei ministri in questo momento dipende da cagioni indipendenti dalla loro volontà.

DEPRETIS. L'onorevole Massari accenna un fatto che avvenne questa mattina, cioè la presentazione di un progetto di legge fatta dal signor ministro; ma questa ragione non soddisfa al mio desiderio di aver presente il ministro dell'interno ora che si discute un progetto di legge che appartiene al suo dicastero, nè mi appaga del non potere in occasione di questa legge fare istanze fin d'oggi all'onorevole signor ministro, perchè intervengano i provvedimenti che ho indicati.

MASSARI. Io non ho fatto altro se non far riflettere all'onorevole Depretis che egli sarà sempre in tempo di presentare le sue osservazioni quando verrà in discussione il progetto di legge presentato questa mattina.

PRESIDENTE. Se non v'è altra osservazione, si passerà alla discussione degli articoli. (*Conversazioni*)

« Art. 1. I comuni di Arcagnago e Zunico, provincia e circondario di Milano, ed il comune di San Savino, provincia e circondario di Cremona, sono soppressi.

« Il territorio già appartenente ai comuni di Arcagnago e Zunico farà parte integrante del comune di Carpiano; il territorio già appartenente a San Savino formerà parte del comune di Due Miglia. »

Voci a destra. Non si è inteso.

PRESIDENTE. Se non vogliono far silenzio.

Voci. Non siamo in numero.

MACCHI. Domando la parola.

Vedendo che la Camera è già molto spopolata, io proporrei che si rimandasse la discussione di questo schema di legge a lunedì, perchè in ogni caso, quando si avesse a procedere ora alla votazione, non si farebbe altro che constatare la mancanza di numero nella votazione a scrutinio segreto.

LANZA GIOVANNI. Domando la parola per fare osservare che la Camera, a mio credere, si trova ancora in numero e, qualora nol fosse, potrebbe completarsi immediatamente col richiamare i deputati che probabilmente si trovano nelle sale attigue alla Camera.

PRESIDENTE. Favoriscano i signori deputati di rimettersi ai loro stalli; perchè, senza di ciò, non è nemmeno possibile di contare se siamo in numero.

(*Segue la ricognizione del numero dei deputati.*)

La Camera non è in numero.

PEPOLI GIOACHINO. L'appello nominale.

Voci. No! no!

LACAITA. Signor presidente, io domando che a tenore del regolamento si proceda all'appello nominale.

PRESIDENTE. Si farà l'appello nominale.

(Fatto l'appello nominale, risultarono assenti i seguenti deputati):

Abatemarco (in congedo) — Acquaviva — Agudio — Airenti — Alfieri — Amari — Andreucci — Anguissola (in congedo) — Arconati-Visconti (in congedo) — Arezzo — Avezzana — Bastogi — Battaglia-Avola — Beltrami Pietro — Beltrani Vito — Berardi Enrico — Beretta — Bertani — Bertolami — Biancheri — Bianchi (in congedo) — Bixio — Boggio (ammalato) — Bonaccorsi — Bracci (in congedo) — Braico — Bravi — Brida — Briganti-Bellini — Brofferio —

Brunet — Bubani — Cairoli — Calvi — Camozzi — Canestrini — Cannavina — Capone — Cappelli — Cardente — Carini — Casaretto — Cassinis — Castagnola — Castellano — Castelli Demetrio — Castelli Luigi — Castromediano — Catucci (in congedo) — Cedrelli — Cempini — Cepolla — Chiapusso — Chiavarina — Gialdini — Cipriani — Cocco — Cognata — Collacchioni — Colocci — Colombani — Compagna — Conforti — Conti — Coppino — Cordova — Corleo (in congedo) — Correnti — Corsi — Cossilla — Costa Oronzio — Crea — Cucchiari — Cugia (in congedo) — D'Ancona — De Dominicis — Del Giudice — Del Re Isidoro (in congedo) — De' Pazzi — De Peppo — De Sanctis Francesco — De Sanctis Giovanni — De Siervo — Devincenzi — Di Marco (in congedo) — Di Martino — Dino — Di Sonnaz — Fabricatore — Farina — Farini — Fenzi — Ferracciu — Ferrari — Fiorenzi — Fraccacreta — Friscia (in congedo) — Gabrielli (in congedo) — Gallo — Gallucci — Garibaldi — Garofano — Genero — Giacchi (in congedo) — Giardina — Gliucci — Giovio — Giunti — Govone (in congedo) — Grassi (in congedo) — Grattoni — Greco Antonio — Greco Luigi — Grella — Grossi — Guerrazzi (in congedo) — Imbriani — Jacampo — Jadopi — La Farina — La Marmora — La Masa — Lanciano — Lanza Ottavio — La Terza — Lazzaro — Leo — Leonetti — Levi — Libertini — Lissoni — Longo — Luzi — Maccabruni — Maceri — Magaldi — Maj (in congedo) — Majorana Benedetto — Majorana Salvatore — Malmusi (in congedo) — Mandoj-Albanese — Marazzani — Marchese — Maresca — Mari — Marliani — Matina — Mattei Felice — Mattei Giacomo — Mautino (ammalato) — Mayr — Maza Gabriele — Mellana — Menichetti (in congedo) — Menotti — Miglietti — Minervino (in congedo) — Molino — Mongenet — Monticelli — Morelli Donato — Mosciaro — Napoletano — Negrotto (in congedo) — Nicolucci (in congedo) — Nicotera (in congedo) — Nisco — Noll — Oytana — Pace (in congedo) — Palomba — Pancaldo — Pantaleoni — Parenti (in congedo) — Pasini (in congedo) — Pepoli Carlo — Persano — Persico — Peruzzi — Pescetto — Petitti-Bagliani — Pettinengo — Pica — Piccone — Pirajno — Piria — Piroli — Pisanelli — Poerio — Polsinelli — Possenti (in congedo) — Ranco — Ranieri (in congedo) — Rapallo — Rasponi — Rattazzi — Regnoli — Rendina — Restelli — Ribotti — Ricasoli Bettino — Ricasoli Vincenzo — Ricci Giovanni — Ricciardi (in congedo) — Robecchi seniore — Romano Giuseppe — Romano Liborio (in congedo) — Rorà — Ruggiero (in congedo) — Sacchero — Saffi — Saliceti — Salvagnoli — Salvatore — San Donato — Sanna-Sanna — Saracco — Saragoni — Scalia — Scialoia — Scocchera — Scrugli (in congedo) — Sella — Sergardi — Serra — Sgariglia — Silvani — Sinibaldi (in congedo) — Sirtori — Solaroli — Spaventa — Speroni — Spinelli — Sprovieri — Stocco — Tasca — Tofano — Torre — Torrigiani (in congedo) — Toscanelli — Trezzi — Turrisi-Colonna (in congedo) — Ugdulena — Valenti — Varese — Vegezzi Ruscalla G. — Verdi — Vergili — Viora — Vischi — Visconti-Venosta — Zambelli — Zuppetta.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Discussione dei progetti di legge:

Tassa sui beni dei corpi morali e di manomorta.

Soppressione di alcuni comuni delle provincie di Milano e di Cremona.

Spesa straordinaria sul bilancio del 1861 del Ministero dei lavori pubblici.